

25/156/CU16/C2

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2026-2028”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 16) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene fondamentale il rapporto di leale collaborazione istituzionale, in tal senso, la proposta di “*Accordo tra il Governo e le Regioni in materia di interventi per il comparto regionale nell’ambito della manovra di bilancio 2026*” pervenuta prima dell’approvazione definitiva del testo della “Manovra 2026” in Consiglio dei Ministri, si considera come un primo positivo passo verso una più ampio coordinamento degli interventi che si auspica possa essere approfondito al più presto in Conferenza permanente per la finanza pubblica.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome apprezza e prende atto dell’inserimento nella manovra 2026 degli articoli concordati nella proposta di Accordo Governo – Regioni dello scorso 16 ottobre e, in particolare, della riduzione del contributo di finanza pubblica 2026, dell’inserimento della norma sulla diversa contabilizzazione del FAL, dell’incremento delle risorse del Fabbisogno sanitario standard e delle altre misure indicate per la Sanità (es indennità di specificità). Si prende atto favorevolmente di misure non incluse nell’elenco delle priorità ma sicuramente importanti e meritevoli per le Regioni quali l’incremento del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e del Fondo regionale di protezione civile.

Si evidenziano comunque aspetti permanenti di criticità sollevati dalla Conferenza delle Regioni e connessi innanzitutto al mancato recepimento integrale dell’Accordo Stato-Regioni del 2 ottobre scorso inerente, in particolare, la diversa contabilizzazione del FAL, alla rilevante quota di vincoli posti sul FSN aggiuntivo 2026, alla parziale riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni per l’anno 2026 ed alla mancata conferma dell’incremento del Fondo Nazionale Trasporti previsto per il solo 2025.

Nelle sedute del 16 ottobre, del 13 e 24 novembre scorso, la Conferenza ha segnalato alcuni punti di criticità e individuato delle priorità negli emendamenti:

- **Norma per una diversa contabilizzazione delle Anticipazioni di Liquidità:** la Conferenza ha deciso di **condizionare la sottoscrizione dell’Accordo** all’impegno del Governo a reperire, durante l’ulteriore corso del disegno di legge di bilancio 2026, le risorse necessarie per dare attuazione all’accordo del 2 ottobre 2025 nella misura richiesta dalle Regioni e con le modalità previste dal comma 5 lettera e) del medesimo accordo, nel rispetto comunque dell’iter parlamentare. Il testo del DDL Bilancio dello Stato 2026, ora articolo 115, è stato integrato solo in parte nelle risorse finanziarie.

L'Accordo in CSR del 2 ottobre 2025 approvato dalle Regioni prevedeva in tema di diversa contabilizzazione del FAL di poter applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione di 1.172 milioni di euro. La modifica, comunque, riduce la portata della norma per le Regioni anche in considerazione che la flessibilità di utilizzo di tali spazi per le Regioni interessate risulta molto limitato (ciò rende pressoché superfluo lo strumento della flessibilità in auto-coordinamento);

- In relazione all'impegno già preso dal Governo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano volto al **ristoro della perdita di gettito derivante dalla manovra fiscale** contenuta nella legge di bilancio per il 2025, occorrerebbe trovare copertura nella manovra in corso. **Analogamente è necessario che le nuove misure fiscali previste nella legge di bilancio per il 2026**, che comportano per le autonomie speciali una perdita di gettito riguardante le compartecipazioni statutarie e i tributi propri derivati, prevedano una disposizione che assicuri alle stesse un'adeguata compensazione. Inoltre, sarebbe necessario prevedere anche una riduzione del contributo richiesto alle autonomie speciali in analogia alla riduzione dell'accantonamento 2026 come contributo alla finanza pubblica per le Regioni a statuto ordinario.
- **Spesa sanitaria - Incremento del FSN**: si riconosce lo sforzo del Governo per l'incremento del FSN pari al 4,6% rispetto al 2025 in considerazione anche del tasso di crescita annuo della spesa primaria netta previsto dal Piano strutturale di bilancio dell'1,6% nel 2026, pur avendo condizionato una rilevante parte dell'incremento (oltre 1,450 miliardi) agli obiettivi di piano e ai rinnovi del contratto nazionale del personale in sanità.
Inoltre, permane la preoccupazione della riduzione del finanziamento del FSN in rapporto al PIL che, nel 2028, al termine del periodo di programmazione, scende al di sotto del 6% e, ovviamente, le Regioni auspicano un'ipotesi di Accordo che incrementi lo stanziamento del FSN negli anni successivi al 2026.
- **Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati** di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210: alla luce anche dell'articolo 5, c.1 del DL 156/2025 appena approvato, che stanziava 110 milioni di euro a favore del Ministero della Salute, per pagare le sanzioni prodotte dalle sentenze di condanna nei casi di emotrasfusione con sangue infetto, attribuendo una responsabilità per omessa vigilanza confermata dalla Cassazione nell'ordinanza 15756 del 12 giugno 2025, **occorre trovare una soluzione definitiva al finanziamento degli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione**. La matrice "*sanitaria*" dei suddetti indennizzi è stata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte Costituzionale n. 181/2023 e n. 35/2023).
- Riguardo agli articoli del DDL di Bilancio 2026 inerenti al **Capo III "Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni"**, si esprime preoccupazione per

quanto sembra emergere sull'obbligo degli enti territoriali di finanziare i LEP. Se è un dato di fatto la competenza statale nella definizione del livello delle prestazioni, conseguentemente lo Stato deve trovare copertura finanziaria al livello di prestazione che ritiene congruo indipendentemente dal fatto che la materia sia di competenza regionale. I principi che ispirano i LEP *“universalità, uguaglianza, equità, garanzia di accesso a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro situazione economica o dalla Regione di residenza”* devono essere coniugati con le risorse a copertura dei servizi, non si può pensare che possa essere finanziato il LEP *“massimo”* utilizzando le risorse degli enti territoriali che comunque devono assolvere alle loro funzioni secondo la Costituzione e rispettare gli equilibri di bilancio previsti: del resto tale principio è ben noto in materia sanitaria: *“chi rompe paga”* Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001. La stessa Corte costituzionale nella sentenza n.192/2024 sottolinea che *“i LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento”*.

Le norme del DDL Bilancio 2026 stanziavano risorse per innalzare i LEP e obbligano gli enti territoriali a continuare ad assicurare le risorse a legislazione vigente per raggiungere i livelli di spesa previsti **senza, inoltre, fare alcun riferimento alle capacità fiscali ed alla perequazione**. Si ricorda che gli stanziamenti di risorse da parte degli EETT sui LEP è strettamente legato a sensibilità politiche, a priorità territoriali, agli equilibri di bilancio e dovrebbero essere ulteriori rispetto al livello LEP definito dallo Stato. Le norme previste possono avere anche carattere ricognitivo, per mappare e mettere a sistema le risorse di tutte le istituzioni, ma lo Stato non può dare per scontato l'apporto finanziario degli enti territoriali tanto più che l'attuale schema di decreto per il federalismo fiscale, indicando le compartecipazioni erariali a sostituzione dei trasferimenti soppressi, non lascerà alcuna manovrabilità di entrata e quindi le risorse saranno quantificate in base al LEP definito dallo Stato. La mappatura delle norme deve considerare anche che alcune leggi quadro sono antecedenti la riforma del Titolo V della Costituzione e che in generale la normativa vigente post Titolo V, nella maggior parte dei casi, dal punto di vista finanziario non è rispettosa dei principi dell'art.119 della Costituzione continuando a prevedere trasferimenti agli enti territoriali.

- **Fondo Nazionale Trasporti**

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha incrementato il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per il solo anno 2025. La Conferenza ritiene che tale incremento sia necessario almeno per l'anno 2026 ricordando che il Decreto interministeriale del 14/05/2025 - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vincola la quota rinveniente dall'aumento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante, al netto della quota di spettanza delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

La richiesta di incremento del Fondo TPL, di 120 milioni di euro, da destinarsi alle Regioni che nel 2025 sono risultate beneficiarie di analogo stanziamento, avendo

registrato, ai sensi della norma vigente, imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020 (cd. 'storiche'), si accompagna parallelamente alla richiesta di proroga anche per il 2026 del regime cd. transitorio, secondo il quale, tenuto conto che i livelli adeguati di servizio sono ancora in corso di definizione e l'impatto sui riparti futuri è incerto, i nuovi criteri sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella 'storica' (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Si chiede anche che i LAS, proprio perché ancora in corso di definizione, siano applicati a decorrere dal 2027.

- **Contributo di finanza pubblica 2026 - Seguiti del Tavolo di cui al comma 3-bis dell'art.9 del decreto-legge n.155 del 2024 sottogruppo "nuova governance"**

È emerso per il 2026, al netto delle risorse per le manovre a copertura dei disavanzi sanitari, che il contributo alla finanza pubblica è insostenibile in quanto superiore al delta positivo delle entrate. La riduzione del contributo per il 2026, prevista all'articolo 114 del DDL è da considerarsi come un primo passo verso una soluzione pluriennale sul valore del contributo di finanza pubblica in considerazione che le stime sono state fatte a politiche invariate e non a legislazione vigente (criticità dell'accorpamento degli scaglioni IRPEF dal 2028 e della copertura ipotizzata l'anno scorso solo per le Regioni che hanno "esaurito" la capacità fiscale quindi obbligo per le altre di farsi carico della perdita di gettito o di incrementare le tasse).

La Conferenza chiede al Governo che i lavori del Tavolo tecnico (comma 3-bis dell'art.9 del decreto-legge n.155 del 2024) possano continuare per approfondire queste tematiche e trovare soluzioni proficue per la finanza pubblica nel rispetto degli equilibri finanziari delle Regioni e dello Stato.

- **Minor gettito dell'addizionale regionale IRPEF per riduzione scaglioni IRPEF dall'anno 2029**

L'articolo 117 del DDL Bilancio dello Stato 2026 proroga la legislazione vigente lasciando invariati gli scaglioni IRPEF su cui applicare l'addizionale IRPEF regionale, ancora per un anno permettendo la definizione dei bilanci di previsione 2026 – 2028 delle Regioni.

Sia nell'ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti, la Conferenza evidenzia la necessità di stanziamenti progressivi a decorrere dall'esercizio 2029 per la copertura del minor gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF conseguente alle modifiche alla disciplina degli scaglioni di reddito IRPEF di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

- **Sostituzione dell'addizionale all'accisa sul gas naturale con una compartecipazione IRPEF**

L'articolo 34 del DDL Bilancio dello Stato 2026 prevede la soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e la compensazione delle conseguenti minori entrate per le Regioni con un fondo statale, la cui dotazione ammonta a 312,2 milioni di euro.

Tuttavia, l'attuale normativa costituzionale (art. 119 Cost) e attuativa della Costituzione in materia di federalismo fiscale (L. 42/2009 e D.Lgs. 68/2011), non consente l'attribuzione di trasferimenti alle Regioni se non per motivi perequativi e per interventi speciali. Inoltre, **gli interventi statali sui tributi regionali devono essere compensati tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e non con trasferimenti (art. 11 D.lgs. 68/2011).**

L'addizionale all'accisa sul gas naturale deve quindi essere sostituita con una fonte tributaria, anziché con un trasferimento statale in somma fissa. **Le Regioni propongono a tal fine l'attribuzione di una compartecipazione regionale IRPEF.** L'attribuzione alle Regioni di un gettito dinamicamente correlato all'andamento di un grande tributo statale sul reddito vuole porre parziale rimedio all'attuale staticità delle fonti di finanziamento autonome delle Regioni a statuto ordinario. Il confronto della dinamica del gettito ordinario tra tributi regionali e statali, misurata dal tasso di variazione medio annuo nel periodo 2019-2024, denota al di là di una crescita, sempre inferiore a quella statale, dei tributi regionali finalizzati alla sanità (+2,4%), un andamento negativo del totale dei tributi autonomi regionali (-0,7%), con la tassa auto (+0,6%) e l'add. reg. gas (-9%) che (sotto) finanziano le altre funzioni regionali, accompagnato dalla necessità compensativa di una forte crescita del ricorso alle manovre fiscali su add. reg. Irpef e Irap (+5,5%). Le entrate tributarie dello Stato sono cresciute invece in media annua del 5,3% con l'Irpef a +4,6%, fino all'Ires al +10,8%.

Una compartecipazione, sebbene di importo modesto e pur non costituendo il massimo dell'autonomia finanziaria regionale sotto il profilo della qualità delle fonti di finanziamento, consentirebbe di cominciare ad attuare una programmazione pluriennale dei bilanci ed un adeguamento automatico del finanziamento alla congiuntura economica, come ad esempio l'aumento dei costi derivanti dall'inflazione e da vincoli normativi come i rinnovi contrattuali del personale. Inoltre, la soluzione prospettata sarebbe in linea con quanto è stato proposto dallo stesso Governo, in sede di proposte di revisione al D.lgs. 68/2011, al fine della fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle Regioni.

In generale, occorre segnalare che non vi sono ancora procedure di infrazione comunitaria formalmente avviate. **La decorrenza della norma, 1° gennaio 2028, desta numerose perplessità in quanto lasciare un lasso di tempo così ampio (due anni),** con una già vigente previsione di abrogazione può indurre le società di gas a non pagare più; quindi, si dovranno attivare le procedure di recupero, con origine di conseguente contenzioso (contenzioso che implica rischio di soccombenza e spese di giudizio che non sarebbero coperte dallo Stato in alcun modo) e si indebolirà le capacità difensive in giudizio. Stanno già pervenendo numerose richieste di rimborso dalle società di distribuzione gas che potrebbero avere impatti significativi sui bilanci regionali.

Si segnala, inoltre, che il comma 6 dell'articolo 34 del DDL Bilancio 2026, nel prevedere l'istituzione di un fondo finalizzato al ristoro delle minori entrate susseguenti alla soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale prevista dal comma 1 del medesimo articolo, **sottace circa la necessità che sia lo stesso bilancio dello Stato a provvedere a ristorare le Regioni nei casi in cui queste siano obbligate a rimborsare i consumatori finali o i fornitori di gas per il tributo versato indebitamente, qualora la giurisprudenza nazionale o unionale disponga in tal senso.**

La questione si inserisce nella controversa tematica del rimborso delle addizionali alle accise per presumibili profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea derivante dall'assenza di una "*finalità specifica*" qualificante il prelievo. Come è ben noto anche allo stesso Ministero delle Finanze, detta questione si va componendo con crescenti profili di criticità, sulla base di orientamenti giurisprudenziali, in costante divenire, sia nazionali e sia unionali.

In Italia, l'attenzione – inizialmente rivolta alle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, divenute oggetto di un delicato e complesso contenzioso seriale che riguarda il rimborso – attualmente è indirizzata verso l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale rispetto alla quale stanno crescendo, sia in sede stragiudiziale, sia in sede contenziosa, le richieste di rimborso per versamenti del tributo, asseritamente definito come indebito per contrasto alla normativa europea.

Ed invero, oltre all'instaurazione del contenzioso con le Regioni per il rimborso dell'imposta "illegittimamente addebitata" (o presunta tale), è in atto una azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito dai soggetti passivi/consumatori finali per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea.

È presumibile che nel caso in cui venga definitivamente sancita, dal giudice nazionale o unionale, la responsabilità per inerzia dello Stato nei termini espressi sopra con conseguente obbligo di risarcimento del danno, le Regioni sarebbero soverchiate a cascata di innumerevoli richieste di rimborsi non più opponibili. Se ne deduce la presenza di un quadro molto nebuloso, segnato da elementi di incertezza che potrebbero avere delle **implicazioni non prevedibili sul piano pratico rispetto alla tenuta dei bilanci degli Enti regionali**, già profondamente segnati da obblighi di svariata natura, più volte ribaditi e qui sottaciuti per brevità.

Sulla base di tale sintetica disamina ed in relazione ad una evoluzione interpretativa ad oggi non prevedibile, **al fine di non arrecare un pregiudizio rilevante alle incolpevoli Regioni per danni derivanti dal disallineamento della normativa nazionale rispetto a quella dell'UE, è necessario che lo Stato si faccia carico direttamente dell'erogazione dei rimborsi** qui in discussione o, in alternativa, provveda a stanziare apposita voce (fondo) di bilancio con la finalità di ristorare le Regioni che venissero chiamate ad erogare i citati rimborsi in favore dei richiedenti (aziende fornitrici/soggetti passivi del tributo e/o consumatori finali di gas naturale). È appena il caso di evidenziare che nella denegata ipotesi che il giudice comunitario accolga la tesi (asserita dai ricorrenti nei giudizi già instaurati) di violazione del diritto comunitario da parte dello Stato italiano e che, conseguentemente, tutti i soggetti passivi/consumatori finali presentino richiesta di rimborso per indebito versamento del tributo alle Regioni, l'entità delle risorse da appostare nel fondo va commisurata alle entrate incassate a titolo di ARISGAN per ciascuno degli anni di imposta effettivamente rimborsabili, sulla base dei presupposti di decadenza e prescrizione.

- **Compartecipazione (senza vincolo di destinazione) al gettito dell'imposta sugli apparecchi e congegni di gioco di cui al territorio regionale**
Le Regioni hanno richiesto una compartecipazione dall'entrata in vigore dello **schema di decreto legislativo in materia di giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica in discussione alla Conferenza Unificata.**

Il DDL Bilancio prevede la compartecipazione regionale del gettito dell'imposta sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riferibile al territorio regionale, una tantum per il 2026. Si chiede l'impegno del Governo che, a valle della gara che lo Stato si appresta ad emanare, di valutarne la sua evoluzione.

- **Politiche per gli investimenti (anche in sanità - art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67)**
In generale si evidenzia l'assenza di ulteriori risorse per gli investimenti. Se tale scelta dipendesse dalla capacità di programmazione e di spesa delle risorse, le Regioni si impegnerebbero ad utilizzarle compatibilmente con i tempi previsti dalla legislazione vigente.

Nel DDL di Bilancio 2026 dovrebbe trovare soluzione anche una tematica segnalata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in occasione del parere in Conferenza Unificata allo schema di decreto legislativo *“recante disposizioni in materia di terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”* inerente all'incremento **della tassazione IRES per gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP)**. Infatti, a decorrere dal 2026, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma del Terzo Settore, gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) sono sottoposti all'applicazione anche dell'IRES introdotta dall'articolo 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207: sarebbe opportuno trovare una soluzione per evitare incrementi della tassazione, perché il maggiore onere fiscale potrebbe ricadere su una equivalente riduzione delle attività di manutenzione ordinaria degli alloggi, con evidenti effetti negativi per i nuclei familiari assegnatari degli alloggi sociali.

L'impatto fiscale prospettato, peraltro, non è sostenibile per un Ente che persegue finalità sociali e opera per garantire il diritto alla casa alle fasce più fragili della popolazione, perseguendo, quindi, funzioni sociali, diventa imprescindibile un adeguato supporto fiscale.

D'altro canto, non si possono trascurare le norme sulla “cultura” e sullo “sport”. Con particolare riferimento alla “cultura”, si apprezza l'introduzione di un *“Fondo nazionale di sostegno strutturale ai musei e luoghi della cultura non statali”*, anche considerando le sempre più crescenti necessità di qualificazione e di adeguamento dei servizi museali, al fine del raggiungimento dei Livelli Uniformi di qualità della Valorizzazione (LUQV). **Come già ricordato dalla Corte costituzionale, lo Stato non può intervenire in materia concorrente senza prevedere il previo coinvolgimento delle Regioni. Pertanto, si propone una riformulazione che garantisce una immediata applicazione coerente con il principio di leale collaborazione.**

Per quanto riguarda lo “sport” si tratta di **inserire le Regioni fra i soggetti che accedono alle risorse** di cui all'art. 1, c. 245 della legge 205/2024, che modifica (fra gli altri) il comma 632 della legge bilancio 2019 (legge 145/2018) **che ha disciplinato la quota di risorse che lo Stato destina al movimento sportivo, attraverso il finanziamento del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori, istituito con il comma 561, art 1, Legge Bilancio 2021.**

Inoltre, si richiede una valutazione in merito all'introduzione permanente della Tesoreria unica, prevista nella Legge di Bilancio 2025 con particolare riferimento agli effetti negativi sui bilanci regionali.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 131 inerente "*Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione*", si ricorda che parte delle risorse sono assegnate direttamente alle Regioni con delibere CIPRESS e, pertanto, **la modifica dei cronoprogrammi deve essere avviata attraverso una forte sinergia istituzionale e l'Intesa ai sensi dell'art. 8, c.6 della L. 131/2003.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica che non vi siano norme che rechino effetti negativi per i bilanci regionali nel corso dell'iter parlamentare e che eventuali misure di finanza pubblica sui Ministeri non abbiano ricadute sui trasferimenti delle Regioni e delle Province autonome.

La Conferenza delle Regioni e delle Province esprime parere, con la richiesta di impegno del Governo alla valutazione e all'accoglimento degli emendamenti prioritari da n.1 a n. 6.

Inoltre, si richiede una valutazione degli ulteriori emendamenti regionali e, in particolare, di quelli che non presentano effetti finanziari mentre per gli altri auspica che il Tavolo tecnico (comma 3-bis dell'art.9 del decreto-legge n.155 del 2024) possa approfondire le tematiche e trovare soluzioni proficue per la finanza pubblica nel rispetto degli equilibri finanziari delle Regioni e dello Stato.

EMENDAMENTI PRIORITARI

EMENDAMENTO N. 1

Art.115 - FAL

All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

- 1) dopo le parole: "è posto" è inserita la seguente: "esclusivamente";
- 2) le parole: "in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 5 e" sono soppresse;
- 3) le parole "28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2026";

b) al comma 3:

- 1) dopo le parole: "e dell'accollo" sono inserite le seguenti: "liberatorio";
- 2) dopo le parole: "versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: ", quale contributo alla finanza pubblica,";
- 3) le parole "28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2026";
- 4) le parole: "ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2" sono soppresse;

5) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il termine di cui al secondo periodo se ne prescinde e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze determina gli importi ripartiti tra le Regioni in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2.”;

c) al comma 5:

1) le parole “Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome,” sono soppresse;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote di utilizzo del risultato di amministrazione non superiori al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a), incrementato di 404.000.000 euro dal 2027 al 2030 e degli importi individuati dall’allegato V. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le quote di utilizzo del risultato di amministrazione, da applicare per l’esercizio in corso.”;

3) alla lettera f) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Nel caso in cui le Regioni rispettino, complessivamente, i limiti previsti dalle lettere da a) ad e), non si applicano le disposizioni di cui alla presente lettera.”;

d) l’allegato V è sostituito dal seguente:

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	58.200.000,00
Veneto	78.200.000,00
Emilia Romagna	30.200.000,00
Lazio	57.600.000,00
Toscana	10.200.000,00
Totale	234.400.000,00

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, sono pari a 60 milioni di euro nel 2026, a 133,1 milioni di euro nel 2027, a 202,5 milioni di euro nel 2028, a 230,6 milioni di euro nel 2029, a 234,4 milioni di euro nel 2030, a 174,4 milioni di euro nel 2031, a 101,3 milioni di euro nel 2032, a 31,9 milioni di euro nel 2033 e a 3,8 milioni di euro nel 2034.”.

Agli oneri derivanti dal presente emendamento pari a 29,3 milioni di euro nel 2026, a 64,9 milioni di euro nel 2027, a 98,8 milioni di euro nel 2028, a 112,5 milioni di euro nel 2029, a 114,4 milioni di euro nel 2030, a 85,1 milioni di euro nel 2031, a 49,5 milioni di euro nel 2032, a 15,6 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034, per un totale per gli anni dal

2026 al 2034, di complessivi euro 572 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione, anno per anno, del Fondo per la copertura delle leggi di carattere permanente recanti oneri a carico del bilancio dello Stato, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione “Fondi da ripartire”, Programma “Fondi di riserva e speciali”, per un importo pari a 29,3 milioni di euro nel 2026, a 64,9 milioni di euro nel 2027, a 98,8 milioni di euro nel 2028, a 112,5 milioni di euro nel 2029, a 114,4 milioni di euro nel 2030, a 85,1 milioni di euro nel 2031, a 49,5 milioni di euro nel 2032, a 15,6 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034, per un totale per gli anni dal 2026 al 2034, per complessivi euro 572 milioni.

Relazione

Le modifiche all'articolo 115 hanno il triplice obiettivo di rendere più solida la norma per una sua durata pluriennale, ampliare, senza oneri, la flessibilità tra le Regioni ed infine riportare la copertura complessiva a quanto pattuito nell'accordo approvato in conferenza Stato- Regioni del 2 ottobre 2025

EMENDAMENTO N. 2

Art. 117bis -Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

Dopo l'articolo 117 è inserito il seguente articolo:

Articolo 117bis (*Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome*)

“1. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.”

Relazione

Si prevede che con il rispetto della procedura dell'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 si definiscano le compensazioni a favore delle autonomie speciali della riduzione del gettito derivante dalle disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTO N. 3

Art. 63.3 bis Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

Dopo il comma 3 dell'articolo 63, aggiungere il seguente: “3-bis. “*La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.*”

Relazione

La norma di cui al comma 3, prevista nel DDL 2026, in relazione al finanziamento dell'assistenza sanitaria degli immigrati regolarizzati ai sensi dell'art. 103 del DL n. 34/2020, dispone che le Regioni siano autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci il valore relativo all'ultima annualità definita, salvo conguaglio.

Si propone l'inserimento del comma 3-bis che prevede che tale disposizione entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio 2026 (che deve avvenire entro l'anno

2025) e pertanto si possa applicare fin dall'anno 2025, consentendo pertanto alle Regioni e PA di applicarla sin dai bilanci di esercizio 2025.

Si precisa che con l'art. 103, comma 24 del Decreto-legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, sono stati stanziati 170 milioni per l'anno 2020 e 340 milioni a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori irregolari emersi con la procedura prevista dalla suddetta norma. Lo stanziamento di 340 milioni annui, a valere sul fondo sanitario, è stato reiterato anche per l'anno 2025. Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica, in quanto trattasi di risorse già stanziare.

Art. 63.5 Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

Il comma 5 dell'articolo 63 è soppresso.

Relazione

Il fondo destinato agli obiettivi di piano ha già una dotazione di 1 miliardo di euro. Poiché le attività relative alla prevenzione beneficerebbero anche di ulteriori e consistenti risorse, non si ritiene opportuno che tale fondo venga ulteriormente incrementato. Inoltre, non esistendo dal 2007 un Piano Sanitario Nazionale, la finalizzazione di tali risorse ha assunto un carattere non strategico, oltre a comportare un enorme dispendio di risorse per la predisposizione dei progetti, la loro valutazione, che in genere richiede numerosi rimandi fra Ministero e Regioni, la rendicontazione finale, pure caratterizzata da rimandi e verifiche, il tutto senza che in realtà i progetti incidano realmente sui servizi. Non incrementare tale fondo eviterebbe poi che il margine "libero", e cioè dedicabile agli incrementi di spesa legati all'aumento del costo dei fattori produttivi e al maggior bisogno espresso dalla popolazione italiana, delle risorse incrementalmente 2026, tenuto conto dell'impatto dei CCNL, risulti particolarmente esiguo. Ciò comporterebbe una valutazione non positiva da parte di numerosi soggetti interessati al buon funzionamento del SSN.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Art. 67.2 Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica

Il comma 2 dell'articolo 67 è soppresso.

Relazione

Si propone la soppressione del comma 2, in quanto vincola una quota di risorse (100 mln di euro per l'anno 2026 e 183 per l'anno 2027) sottraendole al fabbisogno sanitario indistinto e ciò non appare in linea con la necessità espressa dalle Regioni di prevedere una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse nel rispetto dell'integrità della quota indistinta annua, alla luce anche di quanto condiviso nel Patto per la Salute 2019-2021; patto che prevedeva, ad esempio, che le anche quote di FS vincolato confluissero progressivamente nella quota indistinta nell'ottica anche di una implementazione di un percorso di semplificazione.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 4

Si chiede lo stralcio del Capo III recante “Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni”

in subordine

Art. 126 - Finanziamento del livello essenziale delle prestazioni in materia sociale

1. All'articolo 126, settimo comma, le parole *“Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”* sono sostituite da *“Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3 mediante la programmazione e l’utilizzo delle risorse statali trasferite e rese disponibili a legislazione vigente per i livelli essenziali delle prestazioni sociali, fermo restando che la garanzia dell’integrale copertura finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni è a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Restano salve eventuali risorse proprie aggiuntive che le Regioni e gli Enti locali intendano destinare in via autonoma”*.

Relazione

Il comma 7 disciplina il canale di finanziamento del livello essenziale delle prestazioni in materia sociale. Poiché la determinazione dei LEP rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e la relativa garanzia finanziaria è stata più volte ricondotta dalla Corte costituzionale all’area della responsabilità statale, non è coerente che l’onere di assicurare la soglia minima di tutela sia posto, in via necessaria, a carico dei bilanci regionali e locali mediante generiche clausole di concorso.

La riformulazione proposta chiarisce pertanto che:

il concorso delle Regioni e degli Enti locali è esercitato in sede programmatoria e gestionale, e che esso opera utilizzando le risorse statali già trasferite e disponibili a legislazione vigente per i LEP sociali, secondo la logica del canale finanziario dedicato.

La responsabilità ultima e integrale della copertura dei LEP rimane in capo allo Stato, in coerenza con la funzione di garanzia uniforme dei diritti sociali fondamentali e resta ferma la facoltà delle Regioni e degli Enti locali di impiegare risorse proprie aggiuntive, ma ciò avviene su base autonoma e non per effetto di una “devoluzione” dell’onere statale.

Art.127 - Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni - Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità

1. All'articolo 127, sesto comma, le parole *“e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci”* sono sostituite da *“... nonché sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali, nei limiti delle risorse statali trasferite e iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità, restando in ogni caso a carico dello Stato l’integrale copertura finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni.”*.

Relazione

La disposizione disciplina le fonti di finanziamento delle misure dirette all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Poiché la determinazione e la garanzia dei LEP rientrano nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), non è coerente che l'onere di assicurare il livello minimo sia posto in via generalizzata sui bilanci regionali e locali attraverso una clausola di concorso non ancorata a trasferimenti statali.

La riformulazione mantiene il riferimento al concorso delle amministrazioni regionali e locali ma specifica che tale concorso opera utilizzando e programmando le risorse statali già trasferite e disponibili a legislazione vigente per i LEP.

Da ultimo si inserisce una clausola di principio secondo cui l'integrale copertura dei LEP resta statale, in coerenza con la funzione di garanzia uniforme dei diritti e con la giurisprudenza costituzionale, pur lasciando impregiudicata la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di destinare risorse proprie aggiuntive.

EMENDAMENTO N.5

Proposta prioritaria

La proposta prioritaria prevede: proroga al 2026 del regime transitorio (costi standard applicati solo alla quota incrementale rispetto al 2020); rinvio al 2027 dell'applicazione dei LAS; incremento del FNT di 120 milioni di euro.

Tale proposta si articola nei due emendamenti che si riportano di seguito.

Emendamento n. 1

Nuovo articolo (*Incremento del Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale*)

Art. -- Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

Relazione

L'emendamento ripropone la norma della legge di bilancio 2025, chiedendo anche per il 2026 un incremento del Fondo TPL di 120 milioni di euro, da destinare alle Regioni che nel 2025 sono risultate beneficiarie di analogo stanziamento, avendo registrato, ai sensi della norma vigente, imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020 (cd. 'storiche').

Emendamento n. 2

Nuovo articolo (*Modifiche all'art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm.*)

All'art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm. sono apportate le seguenti modifiche:

i) Al comma 2-quater, le parole “Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”.

ii) Al comma 6, alla fine del primo periodo, le parole “a decorrere dall'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027”;

Relazione

La proposta di emendamento mira a prorogare anche per il 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale, tenuto conto che i livelli adeguati di servizio sono ancora in corso di definizione e l’impatto sui riparti futuri è incerto, i nuovi criteri sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella ‘storica’ (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Si chiede anche che i LAS, proprio perché ancora in corso di definizione, siano applicati a decorrere dal 2027.

in subordine

La proposta alternativa prevede: proroga al 2026 del regime transitorio (costi standard applicati solo alla quota incrementale rispetto al 2020); rinvio al 2027 dell’applicazione dei LAS; incremento del FNT di 70 milioni di euro; riserva di una quota della dotazione ordinaria del Fondo, pari a 50 milioni di euro alle stesse Regioni destinatarie dei 70 milioni di euro di cui sopra.

Tale proposta si articola nei due emendamenti che si riportano di seguito.

Emendamento n. 1

Nuovo articolo (*Incremento del Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale*)

Art. – 1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente è ripartita una ulteriore quota del Fondo nazionale ...pari a 50 milioni di euro.

Relazione

L’emendamento in subordine mira ad ottenere un incremento del Fondo TPL di 70 milioni di euro, da destinare, insieme ad altri 50 milioni di euro, corrispondenti all’incremento strutturale del Fondo rispetto al 2020 ex legge di bilancio 2022, alle Regioni che risultano penalizzate dalla mancata applicazione della norma vigente in materia di criteri di riparto rispetto all’applicazione della proposta emendativa che segue, di cui rappresenta condizione essenziale.

Emendamento n. 2

Nuovo articolo (*Modifiche all’art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm.*)

All’art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm. sono apportate le seguenti modifiche:

i) Al comma 2-quater, le parole “Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”.

ii) Al comma 6, alla fine del primo periodo, le parole “a decorrere dall'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027”;

Relazione

La proposta di emendamento mira a prorogare anche per il 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale, tenuto conto che i livelli adeguati di servizio sono ancora in corso di definizione e l’impatto sui riparti futuri è incerto, i nuovi criteri sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella ‘storica’ (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Si chiede anche che i LAS, proprio perché ancora in corso di definizione, siano applicati a decorrere dal 2027.

EMENDAMENTO N.6

1. Proposta di modifica del testo dell’articolo 1, comma 3, del Decreto-legge 124/2023

Articolo 1, comma 3

(in **grassetto** le modifiche e in barrato le espunzioni)

“Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.

La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, ~~è consentito qualora consentita nel caso in cui l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca motivazioni, atte a dimostrare l'impossibilità oggettiva di rispettare il cronoprogramma originariamente approvato.~~

La richiesta di variazione è espressamente autorizzata qualora le modifiche proposte risultino idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell'intervento approvato. ~~adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.~~

Relazione

L'art. 1, comma 3, del DL 124 del 2023 dispone un vincolo procedurale di notevole impatto sull'Amministrazione assegnataria, subordinando ogni variazione dei cronoprogrammi a una dimostrazione formale dell'impossibilità oggettiva di rispettarli per cause non imputabili all'amministrazione o al soggetto attuatore. Pertanto, le modifiche proposte fungono lo scopo di rendere il dispositivo più flessibile e coerente con le esigenze delle Regioni e dei beneficiari territoriali, assicurando continuità operativa e il pieno utilizzo delle risorse disponibili, e scongiurando, al contempo, rischi di de-finanziamento con impatti distorsivi sugli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate.

Nello specifico, la proposta di modifica del testo dell'articolo 1, comma 3, del Decreto-legge 124/2023, interviene eliminando l'obbligo di dimostrare l'impossibilità oggettiva di rispettare il cronoprogramma per cause non imputabili all'Amministrazione o al soggetto attuatore e sostituendolo con un criterio più funzionale, che valorizza la coerenza delle variazioni richieste rispetto al raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell'intervento. In questo modo si supera un vincolo procedurale eccessivamente rigido e si introduce un meccanismo di adeguamento più congruo con la natura programmatoria e pluriennale del FSC.

La proposta è volta altresì ad alleggerire gli oneri amministrativi connessi al raggiungimento dei target, stante anche la concomitanza della fase conclusiva del PNRR, della programmazione FSC e di quella europea, che già impegna le amministrazioni e i beneficiari degli interventi, con particolare riguardo agli interventi complessi e multilivello.

Roma, 27 novembre 2025

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028” (S 1689)

Sommario

AFFARI FINANZIARI.....	18
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI.....	32
INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO	38
CULTURA	43
SPORT.....	45
SALUTE.....	46
POLITICHE SOCIALI.....	61
ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA.....	70
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	71
POLITICHE AGRICOLE.....	72
PROTEZIONE CIVILE	75
PROPOSTE EMENDATIVE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO	76
EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA REGIONE UMBRIA.....	78

AFFARI FINANZIARI

2. Art.34 - Ristoro minori entrate addizionale regionale all'accisa gas naturale; uniformità di trattamento fiscale tra tutte le categorie di utilizzo del gas naturale

1. *Al comma 1, prima delle parole: «... per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali» sono aggiunte le seguenti parole: «per gli usi civili.».*
2. *Al termine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.”.*
3. *Il comma 6 è così sostituito:*

“6. Al fine del ristoro delle minori entrate delle Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett.t) della legge 5 maggio 2009, n.42, in coerenza con l’articolo 11 , primo comma del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e con l’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge delega 9 agosto 2023, n. 11, è attribuita alle Regioni una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, la cui aliquota è determinata almeno in misura tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all’applicazione dell’aliquota base definita dall’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 rapportata ai consumi sui territori regionali ovvero all’aliquota effettiva se superiore. Le risorse da attribuire annualmente alle Regioni sono determinate applicando l’aliquota base o effettiva al gettito IRPEF riferibile al complesso delle Regioni a statuto ordinario. Le risorse sono attribuite annualmente a ciascuna Regione sulla base dei gettiti ad aliquota base o effettiva.”.

Conseguentemente sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Relazione

Comma 1. La disposizione inserita nel DDL Bilancio 2026 prevede l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, delle norme che disciplinano l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane, agricole e industriali, nonché l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. Tuttavia, il testo **non menziona espressamente gli usi civili**, creando un possibile dubbio interpretativo in ordine alla permanenza o meno della facoltà regionale di applicare l’addizionale per tali usi.

Al fine di **garantire uniformità di trattamento fiscale tra tutte le categorie di utilizzo del gas naturale** e di **assicurare chiarezza normativa**, l’emendamento proposto integra il testo dell’articolo specificando che l’abrogazione si estende **anche al gas naturale erogato e consumato per usi civili**.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura meramente **ricognitiva e chiarificatrice** dell’ambito di applicazione dell’abrogazione già prevista.

Comma 2. Si ritiene doveroso inserire la salvaguardia per gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Comma 3. L'esito del contenzioso con la Commissione europea e il conseguente rischio di infrazione comportano la soppressione dell'Addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva gravanti sul consumo del gas naturale.


L'articolo 34 del DDL in esame prevede la soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. Interviene pertanto sulla base imponibile di livello regionale. **La compensazione per le minori entrate definita al comma 6 del DDL non è rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione né della legge 42/2009.**

La presente proposta emendativa è motivata dall'incompatibilità dell'attribuzione di un trasferimento statale in sostituzione della soppressa addizionale regionale all'accisa sul gas naturale. Infatti, l'articolo 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria di entrata delle Regioni attraverso tributi e compartecipazioni ai tributi, mentre i trasferimenti statali possono permanere solo per motivi perequativi e per interventi speciali. Inoltre, il decreto legislativo sul federalismo fiscale n. 68/2011, di attuazione dell'art. 119 Cost. all'articolo 11 comma 1 prevede che *“Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.”*

La proposta provvede pertanto, a sostituire la soppressa addizionale regionale sul gas naturale con una compartecipazione regionale ad un tributo statale (IRPEF), anziché con un trasferimento statale in somma fissa. L'attribuzione alle Regioni di un gettito dinamicamente correlato all'andamento di un grande tributo statale sul reddito vuole porre parziale rimedio all'attuale staticità delle fonti di finanziamento autonome delle Regioni a statuto ordinario: il confronto della dinamica del gettito ordinario tra tributi regionali e statali, misurata dal tasso di variazione medio annuo nel periodo 2019-2024, denota al di là di una crescita, sempre inferiore a quella statale, dei tributi regionali finalizzati alla sanità (+2,4%), un andamento negativo del totale dei tributi autonomi regionali (-0,7%), con la tassa auto +0,6% e l'add. reg. gas -9%) che (sotto) finanziano le altre funzioni regionali, accompagnato dalla necessità compensativa di una forte crescita del ricorso alle manovre fiscali su add. reg. Irpef e Irap (+5,5%). Le entrate tributarie dello Stato sono cresciute invece in media annua del 5,3% con l'Irpef a +4,6%, fino all'Ires al +10,8% (si vedano i grafici sotto).


Una compartecipazione, sebbene di importo modesto e pur non costituendo il massimo dell'autonomia finanziaria regionale sotto il profilo della qualità delle fonti di finanziamento, consentirebbe di cominciare ad attuare una programmazione pluriennale dei bilanci ed un adeguamento automatico del finanziamento alla congiuntura economica, come ad esempio l'aumento dei costi derivanti dall'inflazione e da vincoli normativi come i rinnovi contrattuali del personale. Inoltre, la soluzione prospettata sarebbe in linea con quanto è stato proposto dallo stesso Governo, in sede di proposte di revisione al D.lgs. 68/2011, al fine della fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle Regioni.

Andamento delle principali entrate tributarie delle Regioni a statuto ordinario e dello Stato, gettito ordinario anni 2019-2024, numeri indice 2019=100



Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e SIOPE

Tasso di variazione medio annuo delle principali entrate tributarie delle Regioni a statuto ordinario e dello Stato - gettito ordinario (2019-2024)



Fonte: elaborazioni Regione Veneto - U.O. Politiche Finanziarie su dati SIOPE e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Note. Il totale "Tributi regionali autonomi" non comprende le manovre regionali IRAP e addizionale regionale IRPEF. Il totale "Entrate tributarie sanità" è composto dalle quote sanità di IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione IVA, con esclusione delle manovre regionali.

La soppressione dell'ARSGAN, pertanto, dovrà assicurare alle Regioni la copertura del gettito quantomeno ad aliquota base e, per tutte quelle che hanno assunto la responsabilità di aumento rispetto a quella minima, il riconoscimento del corrispondente gettito destinato a politiche che, altrimenti, non potrebbero proseguire. Né, tantomeno, può essere trascurata la scelta di altre Regioni che hanno disapplicato la tassa trasferendo il carico fiscale, a copertura, su risparmi di spesa ovvero su altri tributi regionali.

È quindi necessario quantificare le minori entrate per tutte le Regioni per garantire a ciascuna regione la copertura del gettito realizzato a normativa vigente nell'ultimo anno d'imposta e, alle Regioni che hanno disapplicato l'addizionale, la copertura del potenziale gettito ad aliquota

base. Con l'abrogazione, infatti, si registra una perdita di entrata e impossibilità di esercitare la relativa flessibilità fiscale.

Si ricorda, infatti, che la legge 14 giugno 1990, n. 158 “*Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni*” prevedeva espressamente all'articolo 6, comma 1 “***Al fine di attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ..., uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:***

....

- b) *istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette Regioni.....”.*

Occorre definire la compensazione tramite attribuzione di altri tributi in modo tale che tutte le Regioni possano mantenere la flessibilità fiscale iniziale.

3. Art.53 - Caregiver familiare

1. *Al comma 1, le parole “di 1,15 milioni di euro” sono sostituite con “di 17,25 milioni di euro”.*

Conseguentemente sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 16,1 milioni di euro per l'anno 2026.

Relazione

In considerazione che gli interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale, possano entrare in vigore entro il 2026, si implementa la dotazione finanziaria del Fondo per almeno di 1/12 dello stanziamento che decorre dal 2027.

4. Art. 93 bis - Programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico

2. Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), e successivi rifinanziamenti, è incrementato di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.

Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 100 milioni annui dal 2026 al 2036.

Relazione

Si incrementa il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#).

5. Art. 116 - -Modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione

1. *All'articolo 116 è aggiunto il seguente comma:*

“4. Al comma 6 quater, dell'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni”.”

Relazione

Si intende prorogare al 2025 le modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Art.117 - Fondo minor gettito Addizionale regionale all' IRPEF per modifica scaglioni di reddito

1. *È aggiunto il comma 2:*

“2. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, è istituito un Fondo per il minor gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF con la dotazione finanziaria iniziale di 300 milioni di euro a decorrere dal 2029.”

Conseguentemente a decorrere dal 2029 sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 100 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 per 200 milioni di euro.

Relazione

La riduzione degli scaglioni di imponibile IRPEF all'interno dalla riforma entrata in vigore con la legge 207/2024, dovrebbe determinare una perdita di entrate per le Regioni e le Province autonome strutturali, non quantificata e senza copertura finanziaria. La rimodulazione degli scaglioni incide sul gettito della manovrabilità fiscale regionale in alcuni casi precludendo l'equilibrio di bilancio perché anche azionando al massimo le aliquote delle addizionali non si manterrebbe invarianza di risorse.

La proroga della legislazione vigente per l'anno 2028, di cui al comma 1, rinvia la problematica al prossimo anno essendo il bilancio di previsione pluriennale 2026 - 2028.

Sia nell'ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti, l'emendamento mira ad iniziare ad accantonare progressivamente le risorse per la copertura del minor gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF conseguente alle modifiche alla disciplina degli scaglioni di reddito IRPEF di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ferma restando, per le Regioni sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari e per le quali vige la massimizzazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'equilibrio del settore sanitario, la finalizzazione della compensazione all'equilibrio del servizio sanitario regionale, nella prospettiva che si definisca una soluzione legislativa rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione ossia del concetto che l'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti e della legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t) e che occorre salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, secondo il principio "non si torna indietro" sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004.

7. Art. 117 -Proroga termini per l'adozione di disposizioni di carattere tributario di competenza delle Regioni a Statuto ordinario

1. Sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Per il periodo di imposta 2026, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente anche con particolare riferimento all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le Regioni a Statuto ordinario nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025 possono deliberare le aliquote, le tariffe, gli importi e le agevolazioni dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il termine del 30 aprile 2026, con effetto dal 1 gennaio 2026.

3. Le Regioni di cui al comma 1, entro il 15 maggio 2026, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2026, prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e per la determinazione dell'imposta regionale alle attività produttive per l'anno 2026, prevista dall'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito internet di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 117 sono aggiunte le parole “e proroga dei termini per l'adozione di disposizioni di carattere tributario di competenza delle Regioni a Statuto ordinario.”

Relazione

La norma è finalizzata a concedere alle Regioni i cui Consigli sono in scadenza a ridosso degli ultimi mesi dell'anno 2025 la possibilità di approvare variazioni a norme tributarie entro un termine esteso, salvaguardando l'autonomia legislativa e fiscale degli enti a garanzia della corretta pianificazione finanziaria finalizzata alla sostenibilità degli equilibri di bilancio, anche con l'obiettivo di dare copertura ad eventuali disavanzi sanitari deliberati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Infatti, i termini ordinari entro i quali gli enti possono disciplinare i tributi

di propria competenza cadono, di regola, negli ultimi mesi dell'anno ed esplicano i propri effetti a decorrere dall'anno d'imposta successivo (es. 10 novembre per tassa automobilistica regionale, 31 dicembre per IRAP e addizionale IRPEF, 31 luglio per tributo speciale per il deposito in discarica, 30 giugno per la tassa sul diritto allo studio, etc.). La norma, pertanto, in deroga alle scadenze ordinarie di volta in volta normativamente previste nonché al principio dell'irretroattività delle norme tributarie sancito dall'articolo 3 "Efficacia temporale delle norme tributarie" della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), stabilisce il nuovo termine per l'approvazione di eventuali manovre e disposizioni fiscali, fissandolo al 30 aprile 2026, così offrendo un lasso di tempo ragionevole per consentire ai Consigli di nuovo insediamento di assumere decisioni riguardanti le politiche fiscali a sostegno della programmazione regionale e di bilancio di propria competenza.

Il riferimento all'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*" consente di inglobare tutti i tributi rientranti nella potestà legislativa delle Regioni, come di seguito declinati dalla norma stessa:

- 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;
- 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
- 3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

Inoltre, la facoltà di intervenire, entro il termine esteso, anche sulle "agevolazioni" deve essere intesa in senso ampio ed includere, pertanto, la possibilità di disporre su deduzioni, detrazioni, esenzioni e riduzioni e questo in termini sia di nuova istituzione, sia di maggiorazione e riduzione di agevolazioni già esistenti, comunque nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge statale.

Per completezza, in ordine al principio di irretroattività della legge tributaria sancito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", si precisa che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 22/07/2020, n. 15602), ha più volte ribadito il principio già espresso nella sentenza n. 16227 del 20/06/2018, in cui si afferma che "*Le disposizioni dello statuto del contribuente - che costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici - non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le stesse. Pertanto, sebbene sia esclusa l'applicazione retroattiva, in via generale, in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, in seno alla L. n. 212 del 2000, art. 3, può essere espressamente prevista dalle singole leggi tributarie*". In tal senso nel comma 1 è esplicitata la deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il comma 2 differisce al 15 maggio 2026 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce per l'Addizionale IRPEF e al 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce per l'IRAP) di cui all'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 per l'addizionale e di cui all'articolo 50, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 per l'imposta, entro cui le regioni, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

8. Art.117 bis. - Fondo per Indennizzi vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni -legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. Dopo l'articolo 117 è inserito il seguente:

“Articolo 117 bis (Fondo per Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 174 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
2. A decorre dall'anno 2027 il fondo di cui al comma precedente confluisce tra i trasferimenti da sopprimere di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

Conseguentemente la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 134 è ridotta di 174 milioni di euro per l'anno 2026 e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 sono ridotte di 174 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Relazione

È previsto il rifinanziamento del fondo per gli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

La proposta emendativa rifinanzia il fondo per l'esercizio della funzione. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i. prevede all'art. 8 che “*gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità*”. L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha precisato che “*gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto*”. Il DPCM 26 maggio 2000 che aveva individuato le funzioni da trasferire alle Regioni in tema di salute umana e veterinaria, all'articolo 6 ha previsto che tali risorse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite tra le Regioni. La stessa norma prevede altresì, nel successivo comma 3, che “*Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente*

assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133"

La matrice "sanitaria" dei suddetti indennizzi è stata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte Costituzionale n. 181/2023 e n. 35/2023). In particolare, nella recente **sentenza n. 35/2023** la Corte afferma che *"la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione"* (massima n. 45368). La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione precisano altresì che, ove si ritenesse che tale spesa non possa essere qualificata come spesa prettamente "sanitaria", la stessa non potrebbe che essere intesa come spesa "previdenziale", di competenza legislativa esclusiva statale, in considerazione dell' *"analogo fondamento costituzionale delle due erogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria - entrambe fondate sugli obblighi di solidarietà sociale"* (Considerato in diritto, par. 1.1).

La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma peraltro la legittimazione passiva del Ministero della Salute sul tema.

L'importo del Fondo è determinato dal trasferimento "salute umana" tagliato dal DL 78/2011 (Conferenza Stato – Regioni il 18 novembre 2012 -Atto repertorio n.207/CSR)" pari a 173.956.007 come contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario. La previsione normativa contenuta nel D.lgs 68/2011 e successivamente ribadita come principio nella legge 111/2023 di "Riforma fiscale" (l'art. 2, c. 1, lett.g), punto 3)) che prevede che nell'esercizio della delega il Governo osservi, tra i principi e criteri direttivi generali il seguente: *"3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;"* non è mai stata attuata, infatti, tale contributo alla finanza pubblica è tuttora in vigore pur avendo ricordato, nelle sedi istituzionali, i principi della Corte Costituzionale che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica. si propone tale emendamento anche in ossequio alla giurisprudenza costituzionale, (Sent. n.103/2018) che considera incostituzionali i contributi alla finanza pubblica permanenti (ossia a decorrere) (trasferimenti *ex lege* 59/1997 «Bassanini» tagliati dal DL 78/2010 da fiscalizzare previo rifinanziamento).

All'onere si provvede con la riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 134 per 174 milioni di euro per l'anno 2026.

9. Art.117 bis - Fondo armonizzazione trattamenti accessori Regioni rinnovi contrattuali

1. Dopo l'articolo 117 è aggiunto il seguente:

“Articolo 117 bis (interventi in materia di rinnovi contrattuali per le Regioni e delle Province autonome)

1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle Regioni e delle Province autonome è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.”

Conseguentemente sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e per 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Relazione

In analogia al fondo previsto per i comuni, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle Regioni e delle Province autonome è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

10. Art.133 bis - Miglioramento qualità dell'aria

1. Dopo l'articolo 133 è aggiunto il seguente:

“Articolo 133 bis. (Disposizioni in materia di miglioramento della qualità dell'aria)

1. Per le finalità di cui al comma 10 bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14 -ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 al 2036 a valere

sulle risorse spettanti al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di cui all'allegato VI, comma 876, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

Relazione

Per il raggiungimento degli obiettivi climatici ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 è rifinanziato il fondo previsto a tali scopi a favore delle Regioni del Bacino padano.

La proposta normativa rafforza l'azione delle Regioni, che in sinergia con gli enti territoriali e le disposizioni dell'articolo 14, si propongono di far fronte alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti relativi ai valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limiti e alla Sentenza 12 maggio 2022 per non aver adempiuto agli obblighi in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 biossido di azoto. La procedura d'infrazione n. 2020/2299 sul PM2.5 è invece al momento ferma alla lettera di messa in mora del 30 ottobre 2020.

Il superamento dei limiti è tuttora in corso.

Nel caso in cui le iniziative in essere non produrranno miglioramenti rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria (che finora è stata stimata nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

La Commissione europea con la Comunicazione del 22 dicembre 2022 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 gennaio 2023 (serie C 2) ha approvato nuove modalità di calcolo per garantire un effetto dissuasivo del sistema sanzionatorio disposto dall'Unione europea nei casi in cui gli Stati membri non rispettino il diritto Ue e spingerli, alla tempestiva attuazione delle sentenze.

La nuova modalità porta a un importante cambiamento nel calcolo dell'importo delle sanzioni previste dall'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei casi in cui uno Stato membro non adotti le misure necessarie ad eseguire una sentenza della Corte o non comunichi le misure di attuazione. Bruxelles, con il nuovo testo, accantona il parametro sinora utilizzato del peso istituzionale dello Stato membro interessato, per il criterio basato sul prodotto interno lordo in rapporto alla popolazione nel 2020.

La penalità che gli Stati membri sono tenuti a pagare per ogni giorno di ritardo dalla sentenza della Corte con la quale è accertata l'infrazione, si calcola moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità e di durata; il risultato è moltiplicato per un fattore fisso specificato per ogni Stato membro ("fattore n", con funzione dissuasiva) che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda questo fattore l'Italia passa da 2,91 a 3,41. Un cambiamento che porta, a importi più elevati per gli Stati più “forti”. Per quanto riguarda la somma forfettaria di riferimento è di 2.800.000 euro sulla quale sono poi calcolate quelle minime riferite a ciascun Paese. Anche in questo caso ci sarà un innalzamento delle sanzioni: se nel 2021, per l'Italia la somma forfettaria minima era di 7.596.000 euro, con la nuova tabella passa a 9.548.000 euro. I nuovi criteri saranno applicati a tutti i ricorsi avviati dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro in base all'articolo 260 del Trattato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue e, quindi, dal 5 gennaio 2023.

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che, qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

Gli interventi finora predisposti nelle Regioni del Bacino Padano prevedevano un orizzonte temporale pluriennale che oggi deve considerare anche le prospettive che emergono dalla discussione al Parlamento Europeo della revisione della *Direttiva Qualità dell'aria*. Nei testi in discussione, sono previsti ambiziosi target di riduzione delle emissioni di PM10, PM2.5, e NO2 in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, nonostante i significativi livelli di riduzione degli inquinanti raggiunti in Europa negli ultimi tre decenni, l'inquinamento dell'aria resta un problema rilevante

Inoltre, la tempistica prevista dalla nuova direttiva appare molto stringente per raggiungere i *target* fissati e non vi sarebbe la reale possibilità di implementare le necessarie azioni coordinate a livello europeo, nazionale e locale.

L'Italia ha chiesto che siano tenute in considerazione le caratteristiche dei singoli Paesi e della presenza di peculiarità di natura orografica e meteorologica che impediscono la dispersione degli agenti inquinanti, come quelle rilevabili nel bacino padano. In tale area, pure in presenza di un solido apparato produttivo, le Regioni hanno contribuito ad un significativo miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni, ma l'obiettivo di inquinamento “zero” non può prescindere da un sano pragmatismo, che deve essere accompagnato da campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema e da appositi fondi, anche europei, che aiutino le politiche integrate nei territori.

La proposta normativa non comporta oneri per la finanza pubblica, la copertura finanziaria è prevista a carico di risorse già stanziato nel bilancio dello Stato nel Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per investimenti nell'allegato IV della legge 207/2024.

11. Emendamento all'articolo 129 del disegno di legge n.1689 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”

Al primo periodo del comma 2 dell'art. 129 dopo le parole “2028” sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle risorse del fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana e alla risoluzione

delle procedure di infrazione e all'esecuzione delle relative sentenze della Corte di Giustizia europea”

12. Emendamento all'Allegato VII “Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri” del disegno di legge n.1689 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”:

Al Programma 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) della Missione 1 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (18) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le cifre “79.447” per l'anno 2026 sono sostituite con “0” ; le cifre “94.748” del 2027 sono sostituite con “0” e le cifre “94.748” del 2028 sono sostituite con “0”.

13. Emendamento all'Allegato VIII “Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri” del disegno di legge n.1689 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”:

Al Programma 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) della Missione 1 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (18) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le cifre “79.447” per l'anno 2029 sono sostituite con “0” ; le cifre “94.748” del 2030 sono sostituite con “0” e le cifre “94.748” del 2031 sono sostituite con “0”.

Relazione

Gli emendamenti sono indispensabili per garantire risorse volte a promuovere l'attuazione di interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico e conseguentemente il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle quattro Regioni del Bacino Padano, coinvolte nelle procedure di infrazione. La riduzione delle risorse previste nel progetto di legge per le annualità 2026-2028 compromette gravemente la realizzazione delle misure programmate per il prossimo triennio, volte al raggiungimento del rispetto dei valori limite attualmente vigenti e ad evitare l'aggravio delle procedure di infrazione e le condanne avvenute con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022. La riduzione delle risorse esporrebbe lo Stato a un maggiore dispendio di risorse, qualora si procrastinasse il raggiungimento dei valori limite e la fase di contenzioso successiva alla condanna dell'Italia arrivasse alla comminazione della corrispondente sanzione.

Testo a confronto

DDL 1689. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" §	testo a seguito di emendamento in rosso §
---	---

Art. 129 (Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa) §	§
<p>2. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>2. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ad esclusione delle risorse del fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana e alla risoluzione delle procedure di infrazione e all'esecuzione delle relative sentenze della Corte di Giustizia europea ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>¶ ¶ ¶ §</p>

Allegato VII Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri Triennio 2026-2028																		
		2026		2027		2028				2026		2027		2028				
		riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	rid	pred	rid	pred	rid	pred	rid	pred			
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente(18)							Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)											
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)							79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748	0	0	0	0	0	0
Allegato VIII Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri Triennio 2029-2031																		
		2029		2030		2031				2029		2030		2031				
		riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	rid	pred	rid	pred	rid	pred	rid	pred			
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)							Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)											
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)							79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748	0	0	0	0	0	0

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Profili critici sul “concorso” finanziario regionale, coinvolgimento Conferenza, coerenza con legge delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'art. 126, comma 7, ultimo periodo, dispone che «*le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS (ambiti territoriali sociali) le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento (...) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*».

La stessa norma inserisce, dal 2027, un sistema di LEP sociali agganciato a livelli di spesa determinati con D.P.C.M., con monitoraggio nazionale e poteri sostitutivi in caso di mancato target.

La clausola opera in un sistema che, dal 2027, prevede LEP sociali con livelli di spesa determinati con D.P.C.M. e monitoraggio nazionale; in caso d'inadempienza, si applica il regime sostitutivo ex l. 213/2023 (commissariamento *ad acta*).

Profili di legittimità e criticità

La determinazione dei LEP spetta allo Stato (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.); l'esigibilità uniforme richiede coperture congrue ex art. 119 Cost. La **previsione di un “concorso” finanziario**

regionale/locale, pur entro risorse vigenti, rischia di divenire obbligo di riallocazione per colmare i gap rispetto ai livelli di spesa di riferimento, con frizione rispetto al divieto di trasferire oneri non coperti. Il rischio è acuito dall'apparato sanzionatorio (art. 126, co. 5).

Per tenuta costituzionale e leale collaborazione, il “concorso” deve intendersi come **facoltà** di integrare solo risorse già destinate alle stesse finalità, senza nuovi o maggiori oneri per bilanci territoriali; la garanzia finanziaria dei LEP resta statale, tramite fondi vincolati e riparti su fabbisogni standard, in intesa con la Conferenza.

Nella ormai nota sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale ha distinto in modo netto tra:

- **finanziamento dei LEP** – può comportare maggiori oneri; prima del trasferimento di funzioni è necessario che il legislatore statale reperisca le risorse aggiuntive per assicurare lo standard uniforme su tutto il territorio nazionale;

- finanziamento delle **funzioni trasferite con la legge di differenziazione** (art. 116 terzo comma Costituzione): segue una logica di invarianza finanziaria.

Ne discende che la copertura dei LEP, in quanto standard nazionale ex art. 117, co. 2, lett. m), grava primariamente e integralmente sulla finanza statale (nel rispetto degli equilibri e dei fabbisogni/costi standard), non potendo essere “scaricata” in modo generalizzato sui bilanci territoriali mediante clausole di concorso.

La previsione di un “concorso” delle Regioni/enti locali, ancorché “nell’ambito delle risorse vigenti”, si traduce in un obbligo di riallocazione interna per conseguire livelli di spesa decisi a livello centrale, in frizione:

– con l’art. 119 Cost. (divieto di trasferire oneri privi di adeguata copertura statale);

– con il principio di **leale collaborazione** (determinazione unilaterale di target finanziari a fronte di poteri sostitutivi in caso d’inadempimento, ex art. 126, co. 5);

– con il canone di buon andamento e proporzionalità delle risorse affermato da Corte cost. n. 10/2016¹ (necessità di quantificazione funzionale e proporzionata delle risorse rispetto agli obiettivi).

La stessa architettura dell’art. 126 (progressione verso livelli di spesa di riferimento, monitoraggi e commissariamento) presuppone **coperture idonee; in difetto, si rischia un LEP “di carta”** che genera diritti azionabili e contenzioso senza effettiva esigibilità.

In sintesi, **non può passare il principio secondo cui le Regioni “concorrono” finanziariamente ai LEP: ciò contraddice la funzione statale di garanzia uniforme dei diritti e il perimetro di copertura delineato dalla Corte costituzionale.**

Analoghe problematiche interpretative si riscontrano nell’articolo 127 comma 6 in riferimento ai LEP relativi all’assistenza agli alunni con disabilità nella parte in cui si prevede che all’attuazione dell’articolo dal punto di vista finanziario si provvede a valere anche sulle risorse “*assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci*”.

Coerenza sistemica con la bozza di legge delega per la determinazione dei LEP e con il d. lgs. 68/2011 (federalismo fiscale) Una valutazione a livello tecnico delle disposizioni in esame – per quanto il tema sia connesso a posizioni politiche anche tra loro contrapposte – riguarda il mancato coordinamento con

¹La Sentenza della Corte Costituzionale 10/2016 ha declinato il principio che “*In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente*”

altri provvedimenti, in itinere, sullo stesso argomento, a partire dal disegno di legge delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni attualmente all'esame del Parlamento, che, come noto, ha delineato, anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale, un percorso di individuazione/aggiornamento dei LEP.

Disperdere nella legge di bilancio regole sostanziali e procedurali sui LEP sembrerebbe tecnicamente inopportuno e rischia, in una materia così delicata e nevralgica come quella del LEP, la **frammentazione delle fonti e l'eterointegrazione disordinata di definizioni/standard**.

Analoghe considerazioni potrebbero essere mosse in riferimento al d.lgs. 68/2011.

Non si tratta di rinnegare, anzi va confermata, l'assoluta importanza per le Regioni e gli enti locali di procedere con l'attuazione del d.lgs. n. 68 del 2011, pilastro dell'attuazione del federalismo fiscale, secondo i tempi e gli obiettivi della Missione 1, Componente 1 del PNRR (riforma del quadro fiscale subnazionale Riforma 1.14). Si tratta pertanto di rimarcare i punti principali che la Conferenza ha posto a base del processo di attuazione del federalismo fiscale, a partire dall'autonomia finanziaria, i cui presupposti ben indicati dalle Regioni postulano quadri organici di decisioni, non interventi parziali e disorganici, la cui copertura finanziaria risulta del tutto

14. Art. 126 Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali

All'articolo 126, settimo comma, le parole *“Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”* sono soppresse.

Relazione

Il comma in oggetto disciplina il sistema di finanziamento del livello essenziale delle prestazioni in materia sociale. Con tale emendamento si vuole escludere il concorso delle Regioni e degli Enti locali al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza. La determinazione dei LEP spetta allo Stato (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.) da ciò deriva che anche le garanzie finanziarie ad essi correlati debbano essere finanziate a livello statale non potendo essere devoluta sui bilanci regionali con clausole di concorso.

15. Art. 127 Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità”

All'articolo 127, sesto comma, le parole *“e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci”* sono soppresse.

Relazione

Il comma in oggetto disciplina il sistema di finanziamento del livello essenziale delle prestazioni in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità. Il comma in oggetto disciplina la relativa copertura finanziaria. Con l'emendamento proposto si vuole escludere il concorso delle Regioni e degli Enti locali al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni per le stesse motivazioni di cui all'emendamento 126.7.

16. Art. 58-bis Esclusione dei limiti di spesa per lavoro flessibile del personale di supporto

Dopo l'articolo 58, è inserito il seguente "58-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis.La spesa relativa al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 non è computata ai fini dei tetti di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006."

Relazione

Con riferimento alla natura particolare dei contratti relativi ai soggetti che svolgono attività di diretta collaborazione con gli organi politici, si propone che la spesa non debba essere computata ai fini dei tetti di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 anche in relazione alle finalità di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 volta a contenere la spesa per il lavoro precario nell'ambito della pubblica amministrazione.

17. Art. 58-ter Emendamento per neutralizzare la maggiore spesa di personale ai fini del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Dopo l'articolo 58-bis, è inserito il seguente "58-ter. La maggior spesa di personale derivante da quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relazione

L'emendamento neutralizza la maggior spesa di personale derivante da quanto previsto dall'articolo 33, del DL 34/2017 e dall'articolo 14, comma 1-bis, del DL 25/2025, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica, in quanto non modifica i parametri di spesa di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

18. Art. 58-quater Armonizzazione del trattamento economico del personale degli enti strumentali delle Regioni

Dopo l'articolo 58-ter, è inserito il seguente "58-quater. All'articolo 14, comma 1-bis del decreto- legge 25/2025, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 dopo le parole "25 per cento delle risorse incrementalì" aggiungere "1-ter A decorrere dall'anno 2026, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, gli enti strumentali delle regioni possono destinare i risparmi delle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì."

Relazione

L'emendamento è finalizzato all'armonizzazione del trattamento economico del personale degli enti strumentali delle regioni, mediante la possibilità di destinare i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

19. Art. 58-quinquies Modifiche al decreto-legge n.159/2025

Dopo l'articolo 58-quater, è inserito il seguente "58-quinquies. All'articolo 19, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 701-bis e 701-ter, le parole "nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna Regione" sono sostituite con le seguenti "nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 702";
- b) ai commi 701-quater e 701-quinquies dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti "Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione previste nel piano dei fabbisogni il personale in possesso dei suddetti requisiti può essere prorogato nei limiti delle risorse disponibili ai sensi

dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Relazione

La finalità della proposta di emendamenti è quella di precisare e caratterizzare in modo coerente e rispondente ai vincoli e tetti di spesa vigenti, le diverse facoltà assentite dalle disposizioni di cui al comma 701 e ss della L. n. 178/2020, così come modificate e integrate dall'art. 19 del DL n. 159/2025; in particolare nei commi 701, 701 – bis e 701 – ter.

Gli emendamenti proposti, nel rispetto del quadro vigente delle disposizioni in materia di limiti e tetti di spesa, valgono complessivamente a chiarire anche la natura delle facoltà rimesse alla discrezionalità e autonomia organizzativa degli Enti, laddove la facoltà di assunzioni e di proroga di cui al comma 701, 701-bis e 701-ter possono essere applicate a prescindere dalla stabilizzazione che costituisce una facoltà e che soggiace ad altri presupposti e condizioni, quali la maturazione dei requisiti tassativi individuati dal legislatore ai commi 701 – quater e 701 – quinquies e che implica l'impiego di facoltà e risorse assunzionali proprie di ciascun Ente.

20. Art. 58- sexies Incrementi del fondo salario accessorio di cui all'articolo 14 del “Decreto PA 2025”

Dopo l'articolo 58- quinquies, aggiungere il seguente “58-sexies. All'articolo 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “*Sono esclusi dal computo delle risorse stabili di cui al periodo precedente gli adeguamenti operati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.L. 34/2019*”.

Relazione

Al fine di non vanificare l'efficacia delle previsioni di cui al decreto crescita citate, si formula una proposta di emendamento all'articolo 14 comma 1-bis del D.L. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che espliciti che l'adeguamento del Fondo risorse decentrate in applicazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019, è escluso dal calcolo del 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare, ai fini dell'incremento consentito, alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

21. Art. 58- septies Esclusione dai limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della L. 296/2006

Dopo l'articolo 58-sexies, aggiungere il seguente “58-septies. All'articolo 14, comma 1bis, del D.L. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 maggio 2025, n. 69, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente periodo: “*Gli incrementi del Fondo delle risorse decentrate consentiti ai sensi del presente comma sono esclusi dal limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della L. 296/2006*.”

Relazione

La proposta emendativa intende escludere dai limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater della l. 296/2006 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025, incrementi che possono comunque operare solo nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente.

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

22. Art. 99-bis “Disposizioni a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i terminal multimodali”

Dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

- “99-bis. 1. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci nell'ambito degli interporti di rilevanza nazionale e dei terminali ferroviari multimodali (RRT) collocati sulla Rete Ten -T, ciascuna Regione può assegnare, nel limite massimo di XXX milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 – 2027 un contributo al servizio di manovra ferroviaria.*
- 2. Le risorse, da individuarsi nell'ambito delle disponibilità esistenti a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, sono destinate a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area intermodale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla Regione interessata.*
- 3. I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma precedente, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.*
- 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma precedente nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma precedente.*
- 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*
- 6. L'efficacia dei contributi di cui al presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.*

Relazione

La proposta interviene a tutela del trasporto ferroviario delle merci e sostiene gli operatori dei servizi di manovra che operano al servizio dell'area intermodale, gravati da un incremento dei costi operativi e da un generale calo dei volumi di trasporto ferroviario merci. Attualmente le operazioni c.d. di “ultimo miglio” ferroviario comportano gravi inefficienze economiche e operative. Su tali operazioni risulta inoltre difficile sfruttare le economie di scala: soltanto il 30% dei binari operativi degli interporti di rilevanza nazionale può ospitare treni di 740m..Su relazioni inferiori ai 300 km (in prevalenza da/per i porti) l'incidenza del costo di manovra supera il 30% del costo totale del servizio.

La norma – che non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato – autorizza le Regioni e Province autonome a riconoscere agli operatori dei servizi di manovra che operano al servizio delle aree intermodali un contributo nel limite di X milioni di euro annui, sulla base del numero treni movimentati e degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla Regione stessa. Gli operatori dovranno riversare almeno il 50% del contributo ricevuto alle imprese clienti del servizio di manovra. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, previa intesa della Conferenza Unificata. Infine, al fine di evitare procedure di infrazione comunitarie, l'operatività della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

23. Art 133-bis Fondo per le opere incompiute

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

“133-bis. 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il «Fondo per le Opere Incompiute», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2026, di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Dal 2028 la dotazione è definita sulla base del monitoraggio e delle priorità individuate dal Ministero.

2. Al Fondo possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, gli interventi di cui al Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 42 del 13/03/2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 96 del 23/04/2013) “Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previa intesa in Conferenza unificata, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nonché di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse.

Relazione

L'emendamento è finalizzato all'istituzione del "Fondo per le opere incompiute" con l'obiettivo di gestire le opere pubbliche non completate, al fine di definirne la ripresa e di finanziarne l'ultimazione o l'eventuale demolizione. Grazie alle informazioni contenute presso l'Anagrafe delle opere incompiute di cui al DM 42/13, il Fondo si propone di garantire il completamento delle opere pubbliche incomplete per mancanza di fondi, per cause tecniche o per nuove disposizioni normative, ovvero la loro demolizione con conseguente restituzione dell'area di intervento all'amministrazione titolare, attuando un'efficace programmazione e gestione delle risorse sia pubbliche che private.

24. Art. 9-bis Misure per rafforzare l'offerta abitativa in locazione a canone concordato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo:

“9-bis. 1. Nell’art. 3, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole “*articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,*” sono eliminate le seguenti parole “*relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica*”.

Relazione

L’articolo 9-bis, inserito nel Titolo 2 “**Misure in materia fiscale e per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie**” prevede l’estensione dell’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca al 10% a tutti i contratti a canone concordato. La misura è finalizzata ad incentivare i contratti a canone concordato in tutto il territorio nazionale anche in ragione di una emergenza abitativa diffusa che non si limita ai soli comuni classificati ad Alta Tensione Abitativa di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 4 del 14 Febbraio 2002 e n. 84 del 29 settembre 2002, o a quelli localizzati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di «eventi calamitosi» (naturali o causati dall’attività umana) nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 47/2014 (convertito in Legge 80/2014). L’estensione a tutti i comuni è una richiesta avanzata anche da associazioni di piccoli proprietari immobiliari per incentivare ulteriormente l’uso dei contratti a canone concordato e favorire il mercato delle locazioni su tutto il territorio nazionale.

25. Art. 56 Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati

All’articolo 56, dopo le parole “*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*”, inserire le seguenti “*previa intesa in Conferenza Unificata*”.

Relazione

L’art. 56 aggiunge la previsione che il decreto attuativo del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati sia adottato **previa intesa in Conferenza Unificata**, al fine di garantire il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella definizione dei criteri di erogazione dei contributi, in coerenza con l’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

26. Art. 56 bis Rifinanziamento del Fondo per la morosità incolpevole

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

“*56-bis. 1. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 119 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, al fine di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1. 3. I criteri e le modalità di cui al comma 2 garantiscono la destinazione delle risorse a soggetti che si trovano in stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, tali da non permettere o da rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione, fermi restando i requisiti già previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016.”

Relazione

L'articolo 56 bis rifinanzia il Fondo per la morosità incolpevole, già istituito dal decreto-legge n. 102 del 2013, al fine di garantire la continuità del sostegno ai nuclei familiari in difficoltà nel pagamento del canone di locazione a valere sui fondi già stanziati nella legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), la cui prima annualità, in carenza di decreto attuativo, è stata defanziata *ope legis*, e quindi si propone venga recuperata nel 2026.

L'articolo 56-bis aggiorna le disposizioni attuative eliminando i vincoli operativi introdotti nel 2024 dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 207/2024 (scadenza del 31 luglio e clausola di definanziamento), assicurando al contempo la leale collaborazione con le Regioni attraverso il coinvolgimento della Conferenza permanente.

27. Art. 122 bis Esclusione degli enti di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione dell'IRES

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

“122 bis. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

Relazione

L'articolo 122 bis, inserito nel Capo “Disposizioni in favore degli enti locali”, prevede l'esclusione degli **enti di edilizia residenziale pubblica (ERP)** dall'applicazione dell'**IRES** introdotta dall'articolo 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La misura è finalizzata a evitare incrementi della tassazione a decorrere dal 2026, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma del Terzo Settore.

Tale maggiore onere fiscale potrebbe, infatti, essere coperto solo con una equivalente riduzione delle attività di manutenzione ordinaria degli alloggi, con evidenti effetti negativi per i nuclei familiari assegnatari degli alloggi sociali.

28. Art. 122-ter Esclusione degli enti di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione dell'IMU

Dopo l'articolo 122-bis, aggiungere il seguente:

“122-ter. 1. Gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), ex Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP), sono esclusi dall'applicazione dell'imposta IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'articolo 1, c. 740 e ss. della L. n. 160/2019.”.

Relazione

L'articolo 122-ter, inserito nel Capo “Disposizioni in favore degli enti locali”, prevede l'esclusione degli **enti di edilizia residenziale pubblica** dall'applicazione dell'IMU introdotta all'articolo 1, c. 740 e ss. della L. n. 160/2019. La misura è finalizzata a evitare la tassazione di immobili destinati ad uso sociale al fine di destinare le relative risorse alle esigenze di sostegno alle famiglie economicamente svantaggiate a fronte della crescente emergenza abitativa verificatasi nel paese negli ultimi anni.

29. Art. XXX (articolo aggiuntivo)

All'articolo 1 della Legge 28 febbraio 2024, n. 20 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.” dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del Lago Trasimeno e di fronteggiare la situazione di particolare criticità idrologica e ambientale, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2026, di euro 38 milioni per l'anno 2027 e di euro 50 milioni per l'anno 2028, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del bacino lacustre e delle infrastrutture portuali e di attracco, nonché di opere di dragaggio, miglioramento dell'efficienza idraulica e contrasto ai fenomeni di interrimento e degrado ambientale, secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari complessivamente a euro 118 milioni per il triennio 2026–2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026–2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando, in parte, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Le risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023.»

Relazione

Il **Lago Trasimeno**, il più grande lago dell'Italia peninsulare e bacino idrografico di rilevanza strategica per l'Umbria, è un lago laminare ed è una **linea navigabile di seconda classe**.

Tale classificazione comporta la necessità di garantire **manutenzioni periodiche e straordinarie** su tutte le infrastrutture lacuali – darsene, pontili, banchine, fondali – indispensabili per preservare la navigabilità, la sicurezza idraulica e la sostenibilità ambientale e socioeconomica del territorio.

Negli ultimi anni il Lago Trasimeno ha manifestato **una persistente criticità idrologica**, con livelli idrometrici stabilmente sotto la quota zero di riferimento (-163 cm r.z.i. alla data attuale), determinata da prolungati cicli di magra e dal mutamento climatico in atto, tanto da essere la più grave crisi idrica dal 1958.

Tale situazione genera **gravi ripercussioni** su:

- fruibilità delle strutture portuali e turistiche;
- continuità del **servizio pubblico di navigazione**;
- attrattività turistica delle isole (Isola Maggiore e Isola Polvese);
- tessuto economico e ambientale dell'intero comprensorio.

Nonostante gli interventi già avviati dal **Commissario Straordinario per il Lago Trasimeno** (Decreto n. 22 del 17 aprile 2025), risultano necessarie **misure strutturali e pluriennali**, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, resilienza e tutela ambientale e della strategia regionale per l'adattamento climatico.

Le risorse richieste sono destinate a:

1. **Interventi di manutenzione straordinaria** delle infrastrutture lacuali, dei canali emissari e del reticolo idraulico;
2. **Dragaggi e opere di miglioramento dell'efficienza idraulica**, con reimpiego sostenibile dei materiali di scavo;
3. **Azioni di contrasto alla scarsità idrica** e di tutela dell'ecosistema lacustre, anche mediante sperimentazione di nuovi apporti idrici (sistema Montedoglio e bacini imbriferi limitrofi);
4. **Sostegno alle attività economiche e turistiche locali**, con attenzione alle imprese giovanili, alla pesca professionale e alla nautica;
5. **Monitoraggio, governance integrata e pianificazione a lungo termine** del bacino.

In analogia a quanto disposto per altre situazioni di emergenza idrica, come nel caso della **Regione Sicilia** ai sensi del DL 208/2024, il presente emendamento mira a **strutturare un intervento triennale e programmato**, volto a preservare la funzionalità ambientale, idraulica ed economica e sociale del Lago Trasimeno e dell'intero sistema territoriale connesso.

L'emendamento è coerente con i principi di sussidiarietà e con gli obiettivi e con la **Strategia europea per la biodiversità 2030** nonché con gli indirizzi nazionali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, risponde all'esigenza di **rafforzare il coordinamento interregionale** tra Umbria e Toscana, già avviato mediante l'**Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche del Sistema Montedoglio** (D.G.R. Umbria n. 368 del 2025).

CULTURA

30. Art.109 Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale

Il comma 1 dell'Articolo 109 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della Cultura non statali, con particolare riferimento allo sviluppo del Sistema Museale Nazionale, per renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2026. Tale Fondo è indirizzato alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura per interventi quali, **a titolo non esaustivo**, il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivo, l'organizzazione di eventi.”

il comma 2 dell'articolo 109 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di garantire pari condizioni di accesso ed equilibrata ricaduta dei benefici sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo, nonché le priorità e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari titolari dei musei e dei luoghi della Cultura di cui al comma 1. Con la medesima procedura possono essere modificati annualmente i criteri di riparto del Fondo, le priorità e le modalità di assegnazione**, al fine di tenere conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.”

Relazione

Si apprezza vivamente l'introduzione di un Fondo nazionale di sostegno strutturale ai musei e luoghi della cultura non statali, che appare molto opportuno nel quadro di attuazione del Sistema Museale Nazionale di cui al Decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale», anche considerando le sempre più crescenti necessità di qualificazione e di adeguamento dei servizi museali, al fine del raggiungimento dei Livelli Uniformi di qualità della Valorizzazione (LUQV).

Per tali motivi si propone una mera riformulazione del comma 1 al fine di valorizzare l'innovazione introdotta e richiamarne l'ambito di attuazione.

In relazione al secondo comma, si evidenzia che la norma in esame, istituendo un Fondo nazionale destinato al sostegno strutturale dei musei e luoghi della cultura non statali, interviene nell'ambito della competenza concorrente delle Regioni. Come già ricordato dalla Corte costituzionale, lo Stato non può intervenire in materia concorrente senza prevedere il previo coinvolgimento delle Regioni.

Pertanto, si propone una riformulazione che garantisce una immediata applicazione coerente con il principio di leale collaborazione.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 109 originario (da testo bollinato):

Art. 109 (Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

1. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivo, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

SPORT

31. Art. 1 co xxx. Disposizioni in materia di finanziamento sportivo

1. *L'art 1, comma 245, Legge 207/2024 è così integrato:
dopo le parole "e delle finanze" sono inserite le parole "previa intesa in Conferenza Stato Regioni,".*

al termine del comma è aggiunto il capoverso "Una quota è attribuita al Fondo di cui all'art 1 comma 561 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il riparto fra le Regioni, secondo la disciplina ivi disposta e nel rispetto dei tempi di predisposizione del relativo bilancio regionale di previsione."

2. *L'art 1, comma 561, Legge 178/2020 è così integrato:
al termine del comma è aggiunto il capoverso "Per le medesime finalità a decorrere dall'anno 2026 il Fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 632 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come disposto al precedente comma xx."*

3. *L'art 1, comma 562, Legge 178/2020 è così integrato:
dopo le parole "in materia di sport" sono inserite le parole "d'intesa in Conferenza Stato Regioni,"
al termine del comma è aggiunto il capoverso " , nonché il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome, effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento."*

Relazione

A seguito della Legge n. 145/2018, art 1 co.629-633 (Legge Bilancio 2019), in materia di Sport, circa un terzo della fiscalità generata (32%) dal settore stesso, con un minimo garantito di 410 milioni di euro annui, è reinvestito nel settore; tali risorse supplementari sono utilizzate ogni anno secondo diverse esigenze oltre che finalizzate ad incrementare il finanziamento alle Federazioni, attraverso il cosiddetto "secondo round" di contributi erogati da Sport e Salute.

L'art. 1, co 245 della legge di bilancio 2025, legge 205/2024, modifica (fra gli altri) il comma 632 della legge bilancio 2019 (legge 145/2018) che ha disciplinato la quota di risorse che lo Stato destina al movimento sportivo. Si dispone che il ministero dell'Economia accerta con decreto a quanto ammontano esattamente le risorse, in modo da avere certezza dell'eventuale contributo supplementare; se la cifra supera i 438 milioni (rispetto ai 410 è incluso il finanziamento al Comitato Paralimpico per 28mln) **la differenza è attribuita**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza

del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano paralimpico** nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

La proposta emendativa è tesa ad inserire le Regioni fra i soggetti che accedono a tali risorse, attraverso il finanziamento del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori, istituito con il comma 561, art 1, Legge Bilancio 2021 (cap Mef n.2085/849 PcM) che ha registrato un continuo decremento (dalla dotazione da 50mln nel 2021, a 20mln nel 2022, 1,5mln nel 2023, 1,3mln nel 2024, 2,6mln nel 2025, 169mila nel 2026). Onde consentire il raggiungimento di obiettivi coordinando attività, strumenti e risorse, la proposta emendativa rinvia la disciplina e il riparto del Fondo alla definizione di un decreto ministeriale d'intesa in Conferenza Stato Regioni, nello spirito di un **assetto leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali** e in attuazione del **principio di sussidiarietà** come richiamato dalla Corte Costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 192/2024.

SALUTE

32. Art. 64.1 Misure di prevenzione

All'articolo 64, comma 1, lett. d), dopo le parole “*calendario nazionale vaccinale*” inserire le seguenti “*ovvero fino ad un massimo del 10% per garantire l'ampliamento dell'offerta vaccinale destinato all'integrazione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla vigente legislazione.*”

Relazione

Il DM70 non prevedeva standard di personale per i centri vaccinali, che si trovano quindi in difficoltà per la carenza di personale dedicato e formato per le vaccinazioni (in particolare per le vaccinazioni del viaggiatore internazionale, che richiedono una formazione specifica). Si evidenzia, in particolare, che 15 Regioni non hanno raggiunto gli obiettivi di copertura previsti dagli indicatori NSG P01C e P02C (copertura vaccinale a 24 mesi per esavalente e MPRV). L'incremento di risorse per le vaccinazioni è indispensabile per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi definiti dal Ministero della Salute e fondamentali per la prevenzione vaccinale e la salute della collettività.

È necessario rinforzare i centri vaccinali per garantire la copertura rispetto alle nuove sfide infettivologiche.

- Vaccinazione anti-HPV: le coperture vaccinali in Italia si attestano attorno al 64,07 per la coorte del 2012 al 31/12/2024; le coperture vaccinali diminuiscono progressivamente all'aumentare dell'età, soprattutto nella popolazione maschile (2,05% nella coorte dei maschi 2000 al 31/12/2024); le risorse aggiuntive consentirebbero di attivare percorsi di chiamata attiva per il recupero delle coorti non immunizzate
- Anticorpo monoclonale anti-RSV nei nuovi nati: l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale anti-RSV ha dimostrato un'efficacia elevata nella riduzione dei ricoveri in terapia

intensiva e negli accessi in PS; i tassi di copertura evidenziano una difficoltà nei territori a minor prevalenza di PLS vaccinatori

- Vaccinazioni per l'anziano: per la popolazione anziana sono da attivare percorsi di chiamata attiva per le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-herpes zoster; in più è necessario attivare un percorso di valutazione dell'offerta della vaccinazione anti-RSV per la popolazione anziana a alto rischio
- Arbovirosi e counseling viaggiatore internazionale: l'epidemiologia dimostra un incremento dei casi di arbovirosi; i dati evidenziano una domanda crescente per le vaccinazioni anti-encefalite da zecche e anti-dengue, nonché un incremento delle richieste per counseling viaggiatore internazionale. L'utilizzo di prestazioni aggiuntive consentirebbe l'abbattimento delle liste d'attesa, un miglioramento del servizio offerto ai cittadini e una migliore presa in carico delle necessità dei cittadini viaggiatori.

Il DM70 non prevedeva standard di personale per i centri vaccinali, che si trovano quindi in difficoltà per la carenza di personale dedicato e formato per le vaccinazioni (in particolare per le vaccinazioni del viaggiatore internazionale, che richiedono una formazione specifica). Si evidenzia in particolare che 15 Regioni non hanno raggiunto gli obiettivi di copertura previsti dagli indicatori NSG P01C e P02C (copertura vaccinale a 24 mesi per esavalente e MPRV). L'incremento di risorse per le vaccinazioni è indispensabile per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi definiti dal Ministero della Salute e fondamentali per la prevenzione vaccinale e la salute della collettività.

33. Art. 64.2 bis Misure di prevenzione

Dopo il comma 2 dell'articolo 64, aggiungere il seguente: “2-bis. *Gli importi di cui ai commi 1 e 2 precedenti sono destinati, altresì, al potenziamento della governance della prevenzione e della promozione della salute assicurata dalle articolazioni delle Regioni e delle Province autonome e a livello territoriale dai Dipartimenti di Prevenzione*”.

Relazione

Contenuto e finalità dell'emendamento

L'emendamento propone di integrare l'articolo 64 del disegno di legge con l'inserimento di un nuovo comma 2-bis, volto a destinare le risorse già previste ai commi 1 e 2 anche al potenziamento della governance della prevenzione e della promozione della salute, da assicurarsi sia a livello regionale che territoriale attraverso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL, USSL, AST, etc..).

La disposizione ha la finalità di rafforzare la capacità istituzionale e organizzativa delle strutture pubbliche che garantiscono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la pianificazione, il coordinamento, la valutazione e il monitoraggio degli interventi di prevenzione collettiva, promozione della salute e sorveglianza epidemiologica.

Motivazioni dell'intervento

Il sistema della prevenzione rappresenta uno dei pilastri fondamentali dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come definiti dal DPCM 12 gennaio 2017. Tuttavia, l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione è spesso condizionata dalla disomogeneità delle capacità di governance e di coordinamento tra i diversi livelli territoriali.

L'emendamento risponde pertanto all'esigenza, condivisa tra Stato e Regioni, di consolidare l'infrastruttura organizzativa e gestionale che consente di tradurre gli obiettivi dei Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (PNP e PRP) in azioni operative coerenti e misurabili, sostenendo in particolare:

- le attività di indirizzo, monitoraggio e valutazione delle politiche di prevenzione;
- il rafforzamento dei sistemi informativi, di sorveglianza e analisi epidemiologica;
- l'integrazione funzionale tra i diversi attori del sistema di prevenzione, inclusi i Dipartimenti di Prevenzione, le Direzioni sanitarie aziendali, i sistemi di sanità digitale e le strutture regionali di coordinamento.

Il richiamo espresso alle articolazioni regionali e ai Dipartimenti di Prevenzione consente di orientare le risorse anche verso il consolidamento delle strutture tecniche che garantiscono l'attuazione territoriale delle strategie di sanità pubblica e la gestione integrata delle reti di prevenzione, in coerenza con le previsioni del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 sulla riorganizzazione dell'assistenza territoriale.

In particolare, si riconosce il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione come articolazioni organizzative di riferimento per la tutela della salute collettiva, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 14 del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, che attribuisce loro la funzione di:

- presidiare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica sul territorio;
- assicurare l'integrazione funzionale con le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e gli altri servizi territoriali;
- garantire il raccordo operativo con le strutture regionali di coordinamento e con le reti nazionali di prevenzione e sorveglianza.

Coerenza con il quadro normativo e programmatico

L'intervento è pienamente coerente con:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che attribuisce alle Regioni le funzioni di programmazione e coordinamento in materia di prevenzione e promozione della salute;
- il DPCM 12 gennaio 2017, che individua la prevenzione collettiva come uno dei tre livelli essenziali di assistenza e riconosce ai Dipartimenti di Prevenzione un ruolo centrale per la tutela della salute pubblica;
- il Piano Nazionale della Prevenzione, che enfatizza la necessità di rafforzare la governance, la capacità analitica e la valutazione delle performance delle strutture di prevenzione;
- il D.M. 23 maggio 2022, n. 77, in particolare il paragrafo 14, che valorizza i Dipartimenti di Prevenzione come strutture cardine per la sanità pubblica territoriale;
- le riforme e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 "Salute", che promuovono la digitalizzazione, l'interoperabilità dei sistemi informativi e l'integrazione dei servizi territoriali di sanità pubblica.

Effetti attesi

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché dispone esclusivamente una rimodulazione dell'utilizzo delle risorse già stanziati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 64.

Gli effetti attesi riguardano:

- il rafforzamento della governance multilivello della prevenzione, migliorando la capacità programmatoria e valutativa delle Regioni e dei Dipartimenti di Prevenzione;
- la maggiore integrazione tra prevenzione, assistenza primaria e sanità digitale, in attuazione del D.M. 77/2022 e delle linee del PNRR;
- l'omogeneità nazionale nell'attuazione delle politiche di sanità pubblica;
- l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni preventive, con particolare riguardo alle strategie di sorveglianza, vaccinazione, screening e promozione della salute.

Conclusioni

L'emendamento consolida il ruolo delle Regioni, delle Province autonome e dei Dipartimenti di Prevenzione come infrastruttura strategica del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il quadro delineato dal D.M. 77/2022 e dal PNP 2025-2029, e rafforza la capacità del sistema di sanità pubblica di pianificare, monitorare e valutare le azioni di prevenzione e promozione della salute.

L'intervento, pienamente neutrale sotto il profilo finanziario, contribuisce a realizzare un modello di prevenzione territoriale integrata e basata sull'evidenza, in linea con i principi di "One Health" e con gli indirizzi strategici del Ministero della Salute.

34. Art. 64.5 Misure di prevenzione

Dopo il comma 4 dell'articolo 64, aggiungere i seguenti:

“5. Le risorse di cui al comma 1 e al comma 2 nella misura del 30% possono essere finalizzate, in caso di carenza di personale, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 5 sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono valutati in ... e alla loro copertura si provvede con ...”

Relazione

Screening

Ai sensi del DPCM del 12 gennaio 2017 (che ha recepito le indicazioni del precedente del 2001) gli screening oncologici organizzati (tumore della cervice uterina rivolto alle persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni, della mammella rivolto alle persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni e del colon retto rivolto alle persone di 50-69 anni) sono Livelli essenziali di assistenza (Lea). Questo significa che le Regioni e le Aziende sanitarie territoriali sono tenute a garantire gratuitamente a tutti i loro assistiti l'intero percorso di screening a partire dall'invito fino alla eventuale indicazione a trattamento secondo protocolli strutturati e basati sulle evidenze scientifiche. L'attività di screening oncologico organizzato può considerarsi operativa, in ottemperanza a quanto stabilito dai Lea, su tutto il territorio nazionale e per tutti e tre i programmi di screening a partire dai primi anni 2000.

Il livello di attuazione però ancora critico: l'indicatore Nuovo Sistema di Garanzia-NSG p15C (a,b,c) relativo alla copertura da esami per il 2023 mostra ancora grosse differenze a livello nazionale.

Si premette che i valori da raggiungere sono:

- copertura >50% per lo screening della mammella
- copertura >50% per lo screening del colon retto
- copertura >50% per lo screening della cervice

I programmi di screening per il tumore della mammella e della cervice raggiungono valori di copertura del 50% (in miglioramento rispetto al 2023 in cui si registrava un valore del 49%) e del 51% (in aumento di 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente) rispettivamente. Purtroppo, sono ancora troppo accentuate le differenze per macroarea con dei differenziali tra Nord e Sud-Isole pari a 27,5 punti percentuali per il programma di screening mammografico e 24,7 punti percentuali per il programma di screening della cervice uterina. Nel nostro Paese la copertura da esami per lo screening coloretale è decisamente inferiore al valore raccomandato del 50% attestandosi al 33,3% (stabile rispetto al 2023) con percentuali del 45,8 nella macroarea Nord, del 32,1 al Centro e del 17,8 al Sud-sole. Come precedentemente affermato per lo screening mammografico e per quello cervicale, anche per lo screening coloretale il gradiente Nord-Sud è troppo accentuato anche se le aree meridionali appaiono in miglioramento.

Pertanto, visto quanto sopra riportato, cioè la necessità di aumentare l'erogazione per garantire la copertura Lea e verificato che l'assunzione di nuovo personale per aumentare l'offerta delle fasce di età risulta difficoltoso e ritenuto coerente con le indicazioni della letteratura, è necessario ampliare le fasce di età per gli screening citati è necessario aumentare la possibilità degli operatori delle strutture pubbliche di erogare prestazioni. Non è possibile riuscire ad ampliare le fasce e garantire i Lea in assenza delle misure proposte.

Analogamente per le vaccinazioni, le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive per le vaccinazioni concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Vaccinazione anti-HPV: le coperture vaccinali in Italia si attestano attorno al 64,07 per la coorte del 2012 al 31/12/2024; le coperture vaccinali diminuiscono progressivamente all'aumentare dell'età, soprattutto nella popolazione maschile (2,05% nella coorte dei maschi 2000 al 31/12/2024); le risorse aggiuntive consentirebbero di attivare percorsi di chiamata attiva per il recupero delle coorti non immunizzate
- Anticorpo monoclonale anti-RSV nei nuovi nati: l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale anti-RSV ha dimostrato un'efficacia elevata nella riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e negli accessi in PS; i tassi di copertura evidenziano una difficoltà nei territori a minor prevalenza di PLS vaccinatori
- Vaccinazioni per l'anziano: per la popolazione anziana sono da attivare percorsi di chiamata attiva per le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-herpes zoster; in più è necessario attivare un percorso di valutazione dell'offerta della vaccinazione anti-RSV per la popolazione anziana ad alto rischio
- Arbovirosi e counseling viaggiatore internazionale: l'epidemiologia dimostra un incremento dei casi di arbovirosi; i dati evidenziano una domanda crescente per le vaccinazioni anti-encefalite da zecche e anti-dengue, nonché un incremento delle richieste per counseling viaggiatore internazionale. L'utilizzo di prestazioni aggiuntive consentirebbe l'abbattimento delle liste d'attesa, un miglioramento del servizio offerto ai cittadini e una migliore presa in carico delle necessità dei cittadini viaggiatori.

Per il comma 7 si precisa è necessaria integrazione del MEF per il calcolo delle risorse necessarie

35. Art. 64 bis Utilizzo dei dati sanitari per finalità di prevenzione, promozione della salute e stratificazione del rischio della popolazione assistita

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente:

“64-bis.

- 1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito della prevenzione collettiva e della promozione della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le proprie articolazioni organizzative e gli enti del Servizio sanitario regionale, sono legittimate al trattamento e all'utilizzo dei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, presenti nelle banche dati e nei sistemi informativi nazionali e regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria, per finalità di pianificazione, programmazione, monitoraggio, valutazione e governo delle politiche di prevenzione e promozione della salute, nonché per finalità di studio, ricerca e analisi epidemiologica, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione, proporzionalità e sicurezza del trattamento.*
- 2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 rientrano, altresì, le attività di analisi, segmentazione e stratificazione del rischio sanitario e socio-sanitario della popolazione assistita, finalizzate a identificare gruppi e profili di rischio, determinanti di salute e bisogni assistenziali emergenti, e ad orientare l'erogazione di interventi di prevenzione, promozione della salute e presa in carico personalizzata, anche mediante l'utilizzo di modelli predittivi e strumenti di sanità digitale, in coerenza con i principi del governo clinico e della prevenzione di precisione.*
- 3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati senza necessità del consenso dell'interessato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere bb), cc) ed ee), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto necessari per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica e della sicurezza sanitaria, nonché per finalità di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.*
- 4. Le Regioni e le Province autonome assicurano che i trattamenti di cui al presente articolo siano disciplinati da misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, anche mediante protocolli di contitolarità o accordi di interoperabilità con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi degli articoli 26 e 28 del regolamento (UE) 2016/679.*
- 5. Ai fini del presente articolo, costituiscono basi informative utilizzabili, nel rispetto delle competenze e delle finalità istituzionali, i sistemi nazionali e regionali di sorveglianza e monitoraggio epidemiologico, i registri di patologia, i flussi informativi dei livelli essenziali di assistenza, le anagrafi vaccinali e sanitarie, i sistemi di screening e prevenzione, le piattaforme di salute digitale e le infrastrutture interoperabili con il*

Fascicolo sanitario elettronico e con gli strumenti previsti dal regolamento (UE) sull'European Health Data Space (EHDS).

6. *Con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità tecniche di interoperabilità, pseudonimizzazione e accesso ai dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure necessarie ad assicurare l'allineamento con gli standard europei e nazionali di sicurezza, trasparenza e responsabilità nel trattamento dei dati."*

Relazione

Premessa e finalità dell'intervento

L'articolo proposto mira a introdurre una **base giuridica espressa e unitaria** per consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di utilizzare in modo pienamente legittimo e coordinato i dati sanitari e socio-sanitari contenuti nelle banche dati e nei sistemi informativi nazionali e regionali, per finalità di **prevenzione, promozione della salute, programmazione sanitaria e stratificazione del rischio** della popolazione assistita.

L'intervento si colloca nel solco del quadro normativo europeo e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sanità pubblica, con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione dei **Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)** e di rafforzare le capacità di **programmazione, analisi e intervento mirato** del Servizio sanitario nazionale, in particolare nei settori della prevenzione collettiva, della medicina di iniziativa e della sanità digitale.

Contesto normativo di riferimento

Il **Regolamento (UE) 2016/679** (GDPR) consente il trattamento dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, da parte delle autorità pubbliche per motivi di interesse pubblico rilevante, tra cui la tutela della salute pubblica, la sicurezza sanitaria e la ricerca scientifica (articolo 9, paragrafo 2, lettere h), i) e j)).

Il **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal **decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101**, disciplina tali trattamenti all'articolo 2-sexies, comma 2, riconoscendo espressamente il carattere di interesse pubblico rilevante delle attività di programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Tuttavia, in assenza di una disposizione nazionale esplicita che chiarisca la piena legittimità dell'utilizzo dei dati sanitari per finalità di **stratificazione del rischio e personalizzazione degli interventi di prevenzione**, permangono incertezze interpretative che limitano l'uso efficace dei dati da parte delle Regioni e degli enti del SSN, ostacolando la piena implementazione dei modelli di prevenzione proattiva previsti dal **Piano Nazionale della Prevenzione (PNP)** e dai **Piani Regionali della Prevenzione (PRP)**.

Contenuto della disposizione

La norma riconosce alle Regioni e alle Province autonome la legittimazione al trattamento e all'utilizzo dei dati personali contenuti nei sistemi informativi nazionali e regionali, per finalità di pianificazione, monitoraggio, valutazione e governo delle politiche di prevenzione e promozione della salute.

È introdotta una **esplicita menzione della stratificazione del rischio** della popolazione assistita, che costituisce oggi uno strumento essenziale di sanità pubblica basato sull'analisi integrata di dati epidemiologici, clinici e sociodemografici, utile a individuare gruppi di

popolazione a maggiore vulnerabilità e a orientare interventi personalizzati di prevenzione e promozione della salute.

I trattamenti di dati sono autorizzati senza necessità del consenso individuale, in quanto fondati su motivi di **interesse pubblico rilevante** ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali. La norma prevede inoltre che tali trattamenti siano effettuati nel rispetto dei principi di **minimizzazione, proporzionalità e sicurezza**, con obbligo per le Regioni di adottare **misure tecniche e organizzative adeguate** e di formalizzare accordi di contitolarità o interoperabilità con i soggetti istituzionali competenti (Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, AGENAS).

Raccordo con il diritto europeo e con le politiche nazionali

L'articolo è coerente con gli obiettivi e gli strumenti delineati nel **Regolamento (UE) 2022/2371** relativo alle gravi minacce transfrontaliere per la salute, nonché con la **proposta di Regolamento sull'European Health Data Space (EHDS)** [COM (2022) 197], che promuove l'uso secondario dei dati sanitari per finalità di sanità pubblica, ricerca e innovazione, nel rispetto delle garanzie di tutela dei diritti fondamentali.

Sul piano nazionale, la disposizione si inserisce nel processo di **trasformazione digitale e integrazione dei sistemi informativi sanitari**, avviato nell'ambito della **Missione 6 – Componente 1 del PNRR**, e risponde all'esigenza di garantire omogeneità e certezza giuridica nelle attività di analisi dei dati e di governance della prevenzione a livello regionale.

Effetti attesi

L'attuazione della norma è destinata a produrre significativi benefici in termini di:

- **rafforzamento della capacità di prevenzione e promozione della salute** mediante l'uso sistematico e sicuro dei dati sanitari;
- **migliore programmazione e allocazione delle risorse** sanitarie e socio-sanitarie, grazie a modelli di stratificazione del rischio e valutazione predittiva;
- **omogeneità nazionale** nelle modalità di utilizzo dei dati, superando le incertezze interpretative attuali;
- **maggiore efficacia degli interventi di sanità pubblica**, in coerenza con l'approccio di "prevenzione di precisione" e con i principi del "One Health".

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le attività di trattamento dei dati sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Conclusioni

L'articolo proposto rappresenta un passaggio necessario per assicurare un uso più efficiente, trasparente e conforme al diritto europeo dei dati sanitari raccolti dal Servizio sanitario nazionale, rafforzando la capacità del Paese di programmare politiche di prevenzione efficaci e basate sull'evidenza, in linea con i principi di **data-driven governance** e con le strategie europee di digitalizzazione della sanità.

36. Art. 65.5 Piano nazionale di azioni per la salute mentale- PANSM

Dopo il comma 4 dell'art. 65, aggiungere il seguente: 5. *“Le predette assunzioni dovranno essere contenute nei Piani triennali dei fabbisogni di personale predisposti da ciascuna Azienda del SSN in seguito ad un'analisi dettagliata dei fabbisogni minimi di personale in tale ambito e sono considerate in deroga al tetto di spesa dell'articolo 5, del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73 convertito, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107”.*

Relazione

Con la disposizione di cui sopra si evidenzia l'importanza dello strumento dei Piani triennali dei fabbisogni di personale ai fini della programmazione delle risorse necessarie, compreso l'ambito della salute mentale.

Al fine di essere efficace la misura deve essere aggiuntiva e, pertanto, in deroga al tetto di spesa dell'articolo 5, del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73 convertito, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

37. Art. 68.1 Farmacia di servizi

All'articolo 68, primo comma, dopo le parole "*sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta*" inserire le seguenti "*entro il XXX*"

Relazione

Si ritiene opportuno fissare un termine in analogia, peraltro, a quanto previsto al comma 6 che fissa un termine per l'emanazione del decreto da parte del Mef.

38. Art. 68.2 bis Farmacia di servizi

Dopo il comma 2 dell'articolo 68, aggiungere il seguente: "*2.bis) . Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento sono ripartite tra le Regioni nell'anno successivo, secondo il criterio della quota capitaria*".

Relazione

Se le Regioni non utilizzano tutta la quota assegnata, questa parte non va persa, ma viene ridistribuita l'anno successivo.

39. Art. 68.3 bis Farmacia di servizi

Dopo il comma 2 bis dell'art 68 aggiungere il seguente: "*3 bis. Al fine di garantire uniformità applicativa e certezza operativa, le Regioni provvedono alla riconduzione delle attività della farmacia dei servizi nel regime ordinario entro il termine del 30 settembre 2026. Decorso tale termine, le prestazioni erogate sono considerate a tutti gli effetti attività ordinaria, ai fini della programmazione, rendicontazione e finanziamento*".

Relazione

L'introduzione di un termine per la riconduzione dell'attività della farmacia dei servizi nel regime ordinario è necessaria per garantire coerenza applicativa tra le Regioni, strutturare sistemi elettronici, contabili e di gestione dei dati e assicurare la programmazione.

40. Art. 68.4 bis Farmacia di servizi

Dopo il comma 4 dell'articolo 68, aggiungere il seguente: "*4 bis. I servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono erogati in continuità ed è consentita la possibilità di*

utilizzare eventuali fondi residui presenti nei bilanci regionali e/o nei Conti Economici degli Enti del servizio sanitario riferiti alla sperimentazione degli anni 2018-2020, 2021-2022 2024 e 2025”.

Relazione

L'integrazione del comma consentirebbe di gestire la fase transitoria dalla sperimentazione alla ordinarietà senza creare interruzione nel servizio.

41. Art. 68.5 Farmacia di servizi

All'articolo 68, comma 5, le parole "*e provinciale*", sono sostituite dalle seguenti "e delle Province autonome di Trento e Bolzano".

Relazione

La proposta intende chiarire che cosa si intenda per "provinciale".

42. Art. 69 bis Limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente: "*69 bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al settimo periodo dopo le parole "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica" sono inserite le seguenti: "veterinaria e sanitaria".*

Relazione

L'emendamento estende la deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 già prevista nei confronti del personale della dirigenza medica e del personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario, limitatamente a ciascun anno del triennio 2024-26, anche al personale della dirigenza veterinaria e sanitaria non medica. Ciò in considerazione della frequente necessità per gli enti del SSN, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di acquisire personale anche di tali profili con contratti di lavoro flessibile anche oltre il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, sia nei casi di mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia laddove il fabbisogno aziendale è legato ad esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico.

Si sottolinea che l'emendamento proposto, come peraltro espressamente ribadito, non determina nessun maggior costo poiché gli oneri per il reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile sono compresi nel limite generale di spesa per il personale degli enti del SSN di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, limite dato dalla spesa complessiva sostenuta nel 2018 o, se superiore, da quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4%.

43. Art. 69 ter Imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN

Dopo l'articolo 69 bis, aggiungere il seguente: “69 ter. All'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole “di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021” sono soppresse;

b) al primo periodo dopo le parole “I compensi per lavoro straordinario” sono inserite le seguenti “a qualsiasi titolo”;

c) al primo periodo dopo le parole “agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario” sono inserite le seguenti “ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.”

Relazione

La disposizione estende l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5 per cento, a tutti i compensi erogati a titolo di straordinario al personale infermieristico dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

La proposta è motivata dal fatto che oltre all'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, le disposizioni contrattuali vigenti prevedono ulteriori prestazioni in capo al personale infermieristico che, pur non costituendo lavoro straordinario ordinario, sono ricondotte al medesimo istituto. Si consideri ad esempio la chiamata in caso di pronta disponibilità che può essere remunerata anche a titolo di straordinario, disciplinata dall'art. 44 del CCNL Comparto Sanità 2019 -2021.

La carenza strutturale di infermieri, rappresentata anche nel “Documento di analisi e proposte in tema di personale del servizio sanitario nazionale” 25/46/CR8b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea, peraltro, come la remunerazione degli infermieri in Italia sia pari al salario medio dei lavoratori del paese, mentre nei paesi OECD sia mediamente superiore del 20%; in termini reali, il salario degli infermieri in Italia, correlato al calo del potere di acquisto, è tra gli ultimi posti tra quelli dei paesi OECD. La proposta in esame può diventare parte di un sistema di azioni rivolte alla retention di tale profilo professionale.

44. Art. 76.2 Revisione annuale del prontuario

All'art.76, comma 2, le parole “nonché quelli per i quali procedere alla” sono soppresse.

45. Art. 76.2 Revisione annuale del prontuario

All'art.76, comma 2, dopo le parole “La revisione è effettuata” inserire le seguenti “all'interno di categorie terapeutiche omogenee e”; dopo le parole “con costo terapia più favorevole per il Servizio Sanitario Nazionale”, inserire le seguenti “avviene in forma automatica alla scadenza del contratto negoziale o per ragioni motivate da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco.” Dopo la parola “Prontuario,” aggiungere l'articolo “La”.

Relazione

L'aggiunta del riferimento alle categorie terapeutiche omogenee e all'attività di rinegoziazione rafforza l'attività di aggiornamento continuo del Prontuario Farmaceutico Nazionale assicurando l'accesso a farmaci con indicazioni terapeutiche sovrapponibili e al costo più favorevole per il SSN.

46. Art. 77.2 Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci
All'articolo 77, comma 2, le parole "*l'acquisto*" sono sostituite dalle seguenti "*l'acquisizione*".

Relazione

Il termine acquisizione meglio si presta a servizi erogati a carico SSN.

47. Art. 77.2 bis Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci

Dopo il comma 2 dell'art. 77, aggiungere il seguente: "*2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della Salute provvede alla generazione di un elenco informatizzato dei prodotti senza glutine erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, contenente la codifica e la descrizione dettagliata dei prodotti ammessi. Tale elenco è oggetto di aggiornamento e manutenzione continua, al fine di garantire l'informatizzazione della procedura a livello nazionale e la corretta compensazione sanitaria tra le Regioni*".

Relazione

L'introduzione di un elenco informatizzato nazionale dei prodotti senza glutine erogabili a carico del SSN è condizione necessaria per garantire uniformità, trasparenza e tracciabilità nella gestione del buono dematerializzato, oltre che per assicurare una corretta compensazione sanitaria tra le Regioni. La definizione centralizzata e l'aggiornamento continuo dell'elenco da parte del Ministero della Salute rappresentano un presupposto tecnico imprescindibile per l'efficace informatizzazione della procedura e per la tutela dei diritti dei cittadini affetti da celiachia.

48. Art. 77.3 Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci
All'art. 77, comma 3, le parole "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine*" sono soppresse; le parole "*convenzionato è pubblicato*" sono soppresse.

49. Art. 77.3 Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci
All'art. 77, comma 3, prima delle parole "*l'elenco dei negozi*" inserire le seguenti "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicano.*"

Relazione

La materia relativa all'individuazione degli esercizi presso cui acquistare i prodotti per celiaci è già puntualmente disciplinata dalle Regioni con atti normativi (provvedimenti e/o leggi regionali) - atti che già ne stabiliscono le modalità di esplicazione del servizio (es provvedimento di autorizzazione rilasciata da Regione o azienda ULSS o altro Ente che definiscono gli obblighi da osservare).

Introdurre Convenzioni che, tra l'altro, più che associazioni di categoria possono riguardare innumerevoli singoli esercizi commerciali appesantisce senza un reale ritorno l'attività amministrativa oltre che a creare uno "stop temporale" nell'erogazione dei prodotti in questione posto che nessuna Regione ha posto in essere "Convenzioni".

50. Art. 78.1 Altre disposizioni in materia di farmaceutica

All'articolo 78, comma 1, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: *“La conseguente minore entrata determinata da tale previsione normativa è finanziata con un corrispondente incremento del FSN 2026 di cui all'Art. 63 comma 1.”*

51. Art. 78.4 Altre disposizioni in materia di farmaceutica

All'articolo 78, quarto comma, le parole: *“a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275 della legge 30 dicembre 2024, n. 207”* sono sostituite dalle seguenti: *“finanziata con un corrispondente incremento del FSN 2026 di cui all'Art. 63 comma 1.”*

52. Art. 78.5 Altre disposizioni in materia di farmaceutica

All'art. 78, quinto comma, dopo le parole *“di cui al comma 225”* inserire le seguenti *“lett. a)”*

Relazione

Come esplicitato nella relazione tecnica, la disposizione introdotta dal comma 5 prevede che la quota percentuale rispetto al prezzo del farmaco resti invariata quando il prezzo del farmaco eccede il valore di 100 euro. Tale percentuale è definita al comma 225, lett. a) della L. 213/2023, posto che le altre quote di remunerazione sono fisse. Per chiarezza interpretativa, si ritiene opportuno precisare detto riferimento nella norma di legge.

53. Art. 78.6 bis Altre disposizioni in materia di farmaceutica

Dopo il comma 6 dell'articolo 78, aggiungere il seguente: *“6 bis. È altresì riconosciuto il principio di sostituibilità tra medicinale originatore e corrispondente medicinale biosimilare, nonché tra medicinali biosimilari, a parità di principio attivo, via di somministrazione e dosaggio, in coerenza con le linee guida dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).”*

Relazione

L'emendamento introduce il principio di sostituibilità tra originatore e biosimilare, in linea con le raccomandazioni EMA e la normativa vigente nella maggior parte dei Paesi UE, per favorire una più rapida diffusione dei biosimilari, ridurre la spesa pubblica e garantire omogeneità di trattamento sul territorio nazionale.

La misura risponde all'obiettivo di sostenibilità del SSN e di allineamento dell'Italia alle migliori pratiche europee in materia di farmaci biotecnologici a brevetto scaduto.

54. Art. 78.11 Altre disposizioni in materia di farmaceutica

All'articolo 78, comma 11, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: *“La conseguente minore entrata determinata da tale previsione normativa è finanziata con un corrispondente incremento del FSN 2026 di cui all'Art. 63 comma 1.”*

Relazione illustrativa delle proposte emendative ai commi 1, 4, 11 dell'art. 78

I commi 1, 4, 11 dell'art. 78 comportano minori entrate le Regioni per coprire le quali si prevede di utilizzare parte del FSN 2026.

In particolare: il comma 1 prevede l'innalzamento dei tetti di spesa per gli acquisti diretti comportando 350mln di minori entrate; il comma 3 prevede l'abolizione del payback dell'1,83% comportando 166 mln di minori entrate e il comma 11 prevede l'abolizione dell'ulteriore sconto del 5% per alcuni farmaci (la minore entrata non è quantificata).

Con gli emendamenti proposti si intende garantire la copertura delle misure previste con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il FSN.

55. Art. 80.2 Spesa per l'acquisto dei dispositivi medici

Dopo il comma 1 dell'articolo 80, aggiungere il seguente: *"2. All' articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale" sono sostituite dalle parole "Per le annualità di ripiano dal 2015 al 2018 ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. A partire dall'annualità di ripiano 2019 e per gli anni successivi, il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il XXX, rivede i criteri già stabiliti con proprio decreto 6 ottobre 2022, introducendo regole volte ad esonerare dal pagamento delle quote di ripiano le aziende fornitrici di dispositivi medici con fatturati annuali poco rilevanti, fatto comunque salvo il livello complessivo degli introiti delle Regioni interessate.*

Relazione

Al fine di semplificare le procedure di riscossione legate al payback per dispositivi medici riducendo in maniera consistente la numerosità delle ditte che devono adempiere al versamento, si propone di porre in capo al Ministero della salute l'adozione di nuovi criteri a cui le Regioni devono attenersi per l'attribuzione degli oneri di ripiano in capo ai singoli fornitori di dispositivi.

Oltre all'ottica della semplificazione, le finalità di detto emendamento sono anche quelle di agevolare le aziende con bassi fatturati per le quali il payback potrebbe non essere economicamente sostenibile, salvaguardando, nel contempo, gli introiti delle Regioni (es. franchigia).

Poiché gli attuali criteri a cui le Regioni devono attenersi per l'attribuzione degli oneri di ripiano ai singoli fornitori di DM sono state stabilite, ai sensi dell'art. 9-ter, c. 9 bis D.L 78/2015,

con apposito decreto del Ministero della Salute (v. Decreto 6 ottobre 2022), si ritiene necessario prevedere che sia lo stesso Ministero a modificare i suddetti criteri mediante proprio atto.

56. Art. 80.3 (Modifica dei criteri per l'erogazione del fondo statale di cui all' All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95)

Dopo il comma 2 dell'articolo 80, aggiungere il seguente: "*3. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 le parole «L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna Regione e Provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2» sono soppresse*".

Relazione

La proposta di modifica interviene sull'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

In particolare, si prevede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4, al fine di eliminare la condizione temporale che subordina l'erogazione delle risorse statali alle regioni e province autonome alla comunicazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, ossia la comunicazione che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono inviare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.

L'intervento è finalizzato a consentire l'immediata disponibilità delle risorse statali assegnate alle regioni, accelerando le procedure di trasferimento e garantendo la tempestiva copertura parziale degli oneri derivanti dal meccanismo di payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un intervento di natura meramente procedurale volto a semplificare le modalità di erogazione delle somme già stanziare.

57. Art. 94 Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

"94. Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2026, con dotazione di 50 milioni annui.

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.”

Relazione

La norma prevede l’istituzione di un fondo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 in favore delle Regioni, a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La previsione di un finanziamento stabile diventa indispensabile se si considera, inoltre, che il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 21 del 27-01-2022, all’art. 20, comma 1, ha così stabilito: *“All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana».*

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

POLITICHE SOCIALI

Profili di legittimità costituzionale e criticità – Articoli 126 e 127

In premessa, si rappresenta la gravità legata alla previsione del concorso da parte delle Regioni e degli Enti locali ad assicurare le risorse per garantire i LEPS definiti dallo Stato in materia di assistenza-prestazioni sociali e assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni con disabilità, come previsto dal comma 7 dell’articolo 126 e dal comma 6 dell’articolo 127 del Ddl.

Il LEPS definiti a livello centrale, devono essere, infatti, coperti da risorse unicamente centrali.

In particolare, all’art. 126, la definizione di concorrenza da parte delle Regioni è molto vaga, anzi alquanto dubbia laddove indicando genericamente che le stesse “Concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3” sembra violare il principio confermato dalla giurisprudenza costituzionale per la quale la compartecipazione alla spesa relativa ai livelli essenziali non può tradursi in un mero trasferimento di oneri finanziari senza corrispondenti poteri di gestione e senza adeguate risorse.

La Sentenza della Corte Costituzionale 10/2016 ha declinato il principio che *“In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale*

canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente".

Si rischia di conseguenza unicamente di definire un LEP che genera l'esigibilità di un diritto che non può poi essere garantito e che favorisce unicamente i contenziosi a livello locale.

La determinazione dei LEP spetta allo Stato (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.); l'esigibilità uniforme richiede coperture congrue ex art. 119 Cost. La previsione di un "concorso" finanziario regionale/locale, pur entro risorse vigenti, rischia di divenire obbligo di riallocazione per colmare i gap rispetto ai livelli di spesa di riferimento, con frizione rispetto al divieto di trasferire oneri non coperti. Il rischio è acuito dall'apparato sanzionatorio (art. 126, co. 5).

Per tenuta costituzionale e leale collaborazione, il "concorso" deve intendersi come facoltà di integrare solo risorse già destinate alle stesse finalità, senza nuovi o maggiori oneri per bilanci territoriali; la garanzia finanziaria dei LEP resta statale, tramite fondi vincolati e riparti su fabbisogni standard, in intesa con la Conferenza.

Nella sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale ha distinto in modo netto tra:

- finanziamento dei LEP – può comportare maggiori oneri; prima del trasferimento di funzioni è necessario che il legislatore statale reperisca le risorse aggiuntive per assicurare lo standard uniforme su tutto il territorio nazionale;
- finanziamento delle funzioni trasferite con la legge di differenziazione (art. 116 terzo comma Costituzione): segue una logica di invarianza finanziaria.

Ne discende che la copertura dei LEP, in quanto standard nazionale ex art. 117, co. 2, lett. m), grava primariamente e integralmente sulla finanza statale (nel rispetto degli equilibri e dei fabbisogni/costi standard), non potendo essere "scaricata" in modo generalizzato sui bilanci territoriali mediante clausole di concorso.

La previsione di un "concorso" delle Regioni/enti locali, ancorché "nell'ambito delle risorse vigenti", si traduce in un obbligo di riallocazione interna per conseguire livelli di spesa decisi a livello centrale, in contrasto:

- con l'art. 119 Cost. (divieto di trasferire oneri privi di adeguata copertura statale);
- con il principio di leale collaborazione (determinazione unilaterale di target finanziari a fronte di poteri sostitutivi in caso d'inadempimento, ex art. 126, co. 5);
- con il canone di buon andamento e proporzionalità delle risorse affermato da Corte cost. n. 10/2016² (necessità di quantificazione funzionale e proporzionata delle risorse rispetto agli obiettivi).

La stessa architettura dell'art. 126 (progressione verso livelli di spesa di riferimento, monitoraggi e commissariamento) presuppone coperture idonee; in difetto, si rischia un LEP "di carta" che genera diritti azionabili e contenzioso senza effettiva esigibilità.

In sintesi, non può passare il principio secondo cui le Regioni "concorrono" finanziariamente ai LEP: ciò contraddice la funzione statale di garanzia uniforme dei diritti e il perimetro di copertura delineato dalla Corte costituzionale. Peraltro, la norma di fatto determinerebbe il venire meno della capacità programatoria regionale nel momento in cui con provvedimento ministeriale si definiscono, per ogni ambito territoriale sociale, i livelli di spesa, i criteri e gli obiettivi delle prestazioni sociali, nonché i criteri di riparto delle risorse.

Analoghe problematiche interpretative si riscontrano nell'articolo 127 comma 6 in riferimento ai LEP relativi all'assistenza agli alunni con disabilità nella parte in cui si prevede che all'attuazione

dell'articolo dal punto di vista finanziario si provvede a valere anche sulle risorse “assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci”.

La norma, infatti, istituisce un nuovo LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità, prendendo come parametro di riferimento il numero di ore di assistenza previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le criticità, anche in questo caso, risultano molteplici e legate a più profili:

-la disposizione si inserisce in un contesto normativo in cui non risultano ancora completamente definiti tutti gli aspetti essenziali per una corretta ed efficace gestione del LEP (è in corso la progressiva entrata in vigore della riforma sulla disabilità di cui al d.lgs. n. 62/2024 che cambierà a livello nazionale le procedure per l'accertamento della condizione di disabilità; mancano i decreti attuativi del d.lgs. n. 66/2017);

-si prende a riferimento il Piano Educativo Individualizzato che, al momento, non rappresenta uno strumento oggettivo e uniforme di identificazione del reale fabbisogno di assistenza. È invece necessario che i bisogni di sostegno vengano definiti all'interno del Profilo di Funzionamento, redatto in modo collegiale da tutti gli attori della rete, a seguito della valutazione prevista dalla legge 104/92 o dalla valutazione di base. La definizione del Profilo di Funzionamento avviene secondo le Linee guida del Ministero della Salute pubblicate a settembre 2022, che tuttavia non risultano ancora applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale;

-si definisce il contenuto minimo del LEP in misura corrispondente a quanto previsto nel PEI, laddove in base alla normativa vigente evincibile dalla lettura dell'Art 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il PEI è espressione di una “proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza., all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3. Accordo ad oggi inesistente, con la conseguenza che attualmente i PEI sono elaborati senza il supporto di un corretto profilo di funzionamento e senza una cornice di riferimento rispetto alle modalità attuative degli interventi e dei servizi, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi;

-la mancanza degli atti e della definizione degli standard propedeutici alla corretta elaborazione del PEI, fa sì che gli stessi prevedano un fabbisogno ore di assistenza non preventivabile in termini di spesa e non sostenibile con le risorse a disposizione. Pertanto, si contesta in pieno l'attuale formulazione contenuta al comma 2 dell'art 127

-si prevede l'erogazione del LEP mediante personale in possesso dei requisiti necessari, quando questi non sono stati ancora identificati a livello nazionale e mancano risorse umane adeguatamente formate;

-si introduce anche in questo caso un LEPS senza un correlato stanziamento finanziario, ponendo nuovamente a carico delle Amministrazioni regionali e comunali la necessaria integrazione delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio secondo i livelli previsti.

58. Art. 126 “Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali

All'art 126 comma 2 dopo le parole “un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti” inserire le seguenti “richiedenti”

Relazione

La norma proposta introduce ulteriori livelli di LEP oltre quelli già esistenti e nello specifico al comma 2 lett. c) introduce il seguente LEP:” un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti”

Il LEP così come formulato, appare estremamente poco monitorabile sia in termini di raggiungimento sia in termini di stima della platea potenziale e quindi in termini di definizione della provvista economica da prevedere a valere sui bilanci degli enti locali anche integrati da fonti di finanziamento statali o regionali.

Ancora una volta la costruzione del LEP e quindi anche la quantificazione del contenuto minimo dello stesso a livello prestazionale, non nasce da una preventiva analisi dei dati territoriali e della spesa sostenuta a livello locale, nè dalla relazione tecnica a supporto si evince qualsivoglia dato (costo orario prestazione, stima potenziale utenti) da cui evincere la proiezione economica che l’attuazione del LEP potrebbe determinare a livello nazionale e locale.

La definizione intesa come “un’ora di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio assistenziali per le persone non autosufficienti”, oltre ad essere notevolmente sottostimata rispetto al reale fabbisogno minimo di un PAI riferito a persona non autosufficiente, che di certo non è di n. 1 ora settimanale, appare altresì indeterminabile e non misurabile per l’esistenza di tre importanti fattori:

- 1) non esiste attualmente in Italia una definizione tecnica di “persona non autosufficiente” con la conseguenza che già in sede di costruzione del Piano Nazionale delle Non Autosufficienze 2025/2027 ampiamente si è discusso di quali potessero essere i presupposti per considerare tale un utente da inserire in assistenza;
- 2) non tutte le persone “non autosufficienti” richiedono prestazioni socio assistenziali;
- 3) la corretta applicazione dei LEP impone di individuare i destinatari non in base a criteri puramente anagrafici o categoriali, ma attraverso una valutazione multidimensionale del loro effettivo bisogno assistenziale e sociale. Solo così si può evitare che una "misura-standard" venga sprecata per chi non ne ha necessità, garantendo, al contempo, che chi è in una condizione di fragilità sociale o di ridotta autonomia e richiede aiuto, lo riceva.

Altra considerazione, che, tuttavia, attiene in via generale ai LEP, è se ciò che è considerato tale debba intendersi erogato gratuitamente in favore del fruitore o se anche tale contenuto minimo rientri nel regime di compartecipazione che interessa quasi tutte le prestazioni sociali.

Per quanto evidenziato, laddove si intenda lasciare la lettera c) del comma 2 appare più appropriato l’utilizzo della seguente formulazione:” un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio assistenziali per le persone non auto-sufficienti richiedenti da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti”

Ciò posto, non può comunque sottacersi una questione preliminare, solo accennata nelle righe precedenti, che attiene al procedimento di determinazione in sé del LEPS. Il procedimento statale deve presupporre la quantificazione dei fabbisogni standard connessi alla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), passaggio imprescindibile per rendere effettiva l’uniformità dei diritti civili e sociali sul territorio nazionale, come previsto dall’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale tale quantificazione deve avvenire attraverso un procedimento trasparente, unitario e cooperativo,

che coinvolga Stato, Regioni ed enti locali. La quantificazione deve infatti assicurare la coerenza tra diritti garantiti e risorse effettivamente disponibili al fine di mantenere nel tempo la capacità dello Stato di garantire livelli uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale.

59. Art. 126 “Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali

All’art. 126 inserire il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 4 sono determinati i meccanismi di trasferimento delle risorse ministeriali finalizzate a sostenere la spesa sociale da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, a valere sulle singole annualità dei Fondi in materia sociale, in applicazione del criterio delle risorse impegnate nella Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, anche in esito alle attività di monitoraggio sul fabbisogno espresso dagli ATS ai sensi del medesimo comma 4”.

Relazione

L’art. 126 del testo in bozza, in particolare, attiene alla definizione dei livelli essenziali di prestazioni in materia di assistenza (prestazioni sociali).

Segnatamente, la norma introduce un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinati entro ciascun Ambito Territoriale Sociale, nell’ottica della progressiva implementazione del regime delle prestazioni a partire dal 2027.

Ai fini della messa a regime del predetto sistema, la norma prevede (comma 3) che la Commissione Tecnica Fabbisogni Standard possa formulare ipotesi tecniche (per l’eventuale successivo recepimento in DPCM) per la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, nonché per la definizione dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni, oltre che per l’individuazione, in via progressiva, dei criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori di riferimento.

Ciò premesso, si segnala che gli attuali criteri di riparto, e quindi di assegnazione, delle risorse da parte del Ministero alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ATS, risentono di alcune criticità. In particolare, il trasferimento delle risorse a valere sui Fondi in materia sociale (FNPS, FNA, Fondo Povertà etc.) è subordinato ad uno stringente meccanismo di rendicontazione delle risorse assegnate per le precedenti annualità: ai fini di sbloccare il trasferimento delle risorse a valere su una specifica annualità, il Ministero richiede una rendicontazione pari al 100% della terza annualità precedente a quella di riferimento e al 75% della seconda annualità precedente a quella di riferimento.

Inoltre, in ottica ministeriale, prevale il dato regionale aggregato, e quindi la percentuale di rendicontazione complessiva che tiene conto, cumulativamente, della performance regionale, da intendersi come sommatoria e sintesi della performance di ciascun Ambito coinvolto suo territorio regionale. Ciò inevitabilmente comporta ritardi di trasferimento, determinando un mancato allineamento delle annualità tra imputazione risorse ed effettivo trasferimento, soprattutto in ragione del fatto che, com’è noto, la Regione Campania, a livello di articolazione sul territorio, si compone di 60 Ambiti che non viaggiano alla medesima velocità, in punto di rendicontazione delle risorse.

Ne consegue che il ritardo di rendicontazione anche soltanto di un Ambito incide negativamente sul risultato aggregato regionale e blocca il trasferimento delle risorse da parte del Ministero, con grave pregiudizio per tutti gli Ambiti interessati, anche per quelli virtuosi che hanno tempestivamente adempiuti agli oneri di rendicontazione, determinandosi soprattutto una discontinuità nell'erogazione delle prestazioni sociali che non possono essere somministrate per mancanza di risorse.

Pertanto, nell'ottica di preservare la continuità di servizi e prestazioni in favore dell'utenza, in conformità al livello essenziale delle suddette prestazioni sociali da parte del Ministero, si propone l'inserimento di un apposito comma aggiuntivo nel corpo dell'art. 126, che consenta di superare il meccanismo di trasferimento delle risorse esclusivamente parametrato al presupposto della rendicontazione.

In particolare, la modifica riguarda l'inserimento di un meccanismo di trasferimento delle risorse a valere sui Fondi in materia sociale, parametrato al criterio dell'impegno delle risorse sulla Missione 12 (Diritti Sociali), che tiene conto del fabbisogno emergente dai territori di riferimento, e non più al criterio della rendicontazione delle risorse medesime, che attiene ad una fase successiva di "restituzione" del dato al Ministero e comporta criticità e ritardi di trasferimento, come nel sistema attualmente in atto.

60. Art. 127 “Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità”

All'articolo 127 comma 2 secondo capoverso, le parole "*in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)*" sono sostituite dalle seguenti "*in misura non superiore a quanto proposto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)*".

Relazione

La norma proposta introduce il LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione riferito ai bambini/e, alunni/e e studenti/esse con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I[^] e II[^] grado, definendone ai primi due commi anche il contenuto minimo laddove espressamente prevede: "*Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*". È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66.

Nei commi successivi e partendo dal comma 3, prendendo atto della mancanza di elementi tali e sufficienti per arrivare metodologicamente alla quantificazione dell'effettivo costo sostenuto dai territori per garantire i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il legislatore

prevede la definizione di un obiettivo di servizio valevole per le sole annualità 2026 e 2027 ed ancorato e rapportato ad un minimo di ore da garantire a ciascun beneficiario parametrato sulla base delle risorse trasferite a Comuni e Regioni, che portano a stimare, come si evince dalla relazione tecnica, minimo 58 ore per i Comuni (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado) e 67 ore per Regioni per scuole secondarie di II grado.

Ancora una volta, l'effettivo impatto economico dell'erogazione di un servizio definito LEP e, quindi, essenziale e costituzionalmente garantito, viene calcolato non tenendo conto della spesa ad utente sostenuta in concreto dagli enti competenti, ma sulla base di un calcolo matematico tra fondi statali a disposizione e utenti in condizione di disabilità certificati dal Ministero dell'istruzione.

In disparte l'illegittimità in sé della norma stante il mancato rispetto delle regole per la definizione dei LEPS, il ragionamento esplicitato nella relazione tecnica a supporto del bollinato della finanziaria 2026 porterebbe a sostenere che il diritto all'inclusione scolastica del minore /studente con disabilità per le annualità 2026 e 2027 possa dirsi soddisfatto con circa 1,70 ore settimanali per la competenza comunale e 1,97 ore settimanali per la competenza regionale, salvo poi aggiungere che tale obiettivo può essere raggiunto con le altre somme messe a disposizione da comuni e Regioni nei limiti delle cd. risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche il costo del servizio, ipotizzato in relazione tecnica, non è adeguato agli attuali costi del mercato del lavoro riferiti all'impiego della figura dell'educatore, che vede un esborso di gran lunga superiore ai 20 euro orari ipotizzati dal governo centrale.

E' di tutta evidenza che, anche senza procedere alla ricognizione dei PEI mediante l'istituendo registro nazionale di cui al comma 4, ed anche ragionando su proposte PEI minimali, il costo che rimane a carico degli enti competenti all'erogazione del servizio diventerà ancora più insostenibile, senza possibilità di difesa, a fronte di una giurisprudenza costante tesa a definire il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione come diritto da garantire, sempre e comunque, nella quantificazione del PEI e non riducibile per esigenze di bilancio, sì che la locuzione "*nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente*" continuerà ad essere superata dai giudici chiamati a pronunciarsi su ricorso proposto nell'interesse degli alunni con disabilità attraverso l'imposizione dell'onere della prova a carico degli enti territoriali circa l'assenza in bilancio di qualsivoglia ulteriore risorsa (anche allocata su capitoli differenti) da destinare al servizio.

In altri termini, seppur dettata nella norma in esame una disciplina transitoria nei commi 3 e 4, il chiaro dettato del comma 2 sin da ora comporterà la cristallizzazione dei precedenti giurisprudenziali, con impatto deflagrante a decorrere dal 2028.

Per quanto premesso, appare inverosimile stabilire come contenuto minimo del LEPS "il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)"

A ciò si aggiungono:

- la mancata attuazione delle linee guida citate al 1 comma, con la conseguenza che attualmente la definizione dei PEI è nell'assoluta discrezionalità dei GLO con definizione dei fabbisogni, in assenza di profilo di funzionamento e in assenza della componente ASL.
- il tenore letterale dell'art 7 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 che espressamente prevede che in sede di PEI e per la parte afferente agli interventi

riferiti all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, lo stesso contenga la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo.

Per quanto sopra e stante il carattere altamente discrezionale dei PEI, si ritiene che le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ivi indicate non possano assurgere a prescrizione di diritto, ma solo a proposta da condividere, concordare sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente con l'ente competente all'erogazione del servizio.

Da qui la modifica proposta al comma 2 dell'art 127 con sostituzione dell'inciso da: “in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)” a “in misura non superiore a quanto proposto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)”.

Si segnala altresì un'ulteriore criticità, anche se non prettamente impattante sull'erogazione dei servizi di competenza regionale. La formulazione del comma 4 dell'art 127 individua i soggetti tenuti a garantire il LEP e nel 2026 e 2027 l'obiettivo di servizio negli “*enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico*”. Tale formulazione porta a ritenere che la competenza all'erogazione del servizio (diversamente da quanto avviene per tutte le prestazioni sociali ai sensi della l. 328/2000) debba essere assicurata non dal Comune di residenza dell'utente, ma dal Comune presso il quale è ubicato l'istituto scolastico frequentato dallo stesso. Tale articolazione di competenza potrebbe creare notevoli problemi sui territori, in quanto, fermo restando che le risorse statali afferenti al fondo di cui all'art 1 comma 210 e 213 della l. 213/2023 sono assegnate sulla base degli alunni certificati dal Ministero dell'Istruzione sulla base della frequenza scolastica, non si comprende se le ulteriori risorse necessarie a garantire l'erogazione minimale del servizio debbano provenire dal comune sede dell'istituto o da quello di residenza.

61. Art. XXX (Articolo aggiuntivo)

“Al fine di contribuire ulteriormente all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, si assegna al Fondo dedicato, istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 322, una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028”

Relazione

A seguito dell'istituzione del Fondo e grazie alle risorse stanziare dalla legge n. 178/2020, le Regioni hanno attivato – in applicazione del Decreto Ministeriale 15 settembre 2021 - diversi interventi di accoglienza extracarceraria rivolti a genitori detenuti con figli al seguito, ospitati in case-famiglia protette e case alloggio, con l'obiettivo di tutelare i minori e favorire percorsi di inclusione sociale della diade. Tali interventi, che si traducono nell'accoglienza dei nuclei familiari e nella realizzazione di percorsi socio-educativi di sostegno, rappresentano un esempio

concreto di integrazione tra politiche sociali e politiche della giustizia, non solo per favorire percorsi di responsabilizzazione e reinserimento delle madri, ma soprattutto per garantire ai figli coinvolti condizioni di vita e di crescita adeguate, preservandoli da esperienze di istituzionalizzazione e da contesti potenzialmente pregiudizievoli. Al momento, gli interventi in essere stanno proseguendo unicamente grazie all'impiego delle risorse residue ancora disponibili dalle annualità precedenti, con esaurimento stimato entro il corrente anno. La norma proposta garantirebbe la continuità e la valorizzazione di questa misura, assicurando in primo luogo la piena tutela dei diritti dell'infanzia.

62. Art. XXX (Articolo aggiuntivo)

All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il sistema SIUSS si articola in modalità HUB, gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e in modalità SPOKE, gestita dalle Regioni e dalle Province autonome che intendono realizzare, tramite propri sistemi, le componenti di cui al comma 3, lettere a) e b), o loro articolazioni.»

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I sistemi regionali di cui al comma 3-bis possono attivare i servizi di cooperazione applicativa per conto degli enti erogatori dei servizi.»

Al comma 5, dopo le parole:

«dagli ambiti territoriali,»

sono aggiunte le seguenti:

«anche per il tramite dei sistemi delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 3-bis, ove previsti e operanti, ai fini della raccolta, validazione e trasmissione delle informazioni,»

Al comma 6, dopo le parole:

«lettera a),»

sono aggiunte le seguenti:

«nonché per quanto concerne il comma 3-bis,»

e, in fine, è aggiunto il periodo:

«La medesima intesa disciplina altresì le modalità di cooperazione applicativa tra i sistemi regionali di cui al comma 3-bis e il sistema centrale.»

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per le Regioni che hanno realizzato il sistema di cui al comma 3-bis, i dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali per il tramite delle Regioni.»

Relazione

Il presente emendamento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 intende rafforzare l'inquadramento istituzionale del ruolo delle Regioni e delle Province autonome all'interno del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), riconoscendone la

funzione di nodi attivi e di mediazione operativa tra il livello statale e gli enti erogatori territoriali.

Le modifiche introdotte rispondono all'esigenza di:

1. **definire un modello architettonico a rete del SIUSS**, articolato in una componente centrale (“**HUB**”) gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e in componenti territoriali (“**SPOKE**”) gestite dalle Regioni e Province autonome che dispongano di propri sistemi informativi integrati;
2. **attribuire alle Regioni un ruolo di mediazione tecnica e istituzionale** nel raccordo con gli enti locali e con gli erogatori dei servizi, mediante la possibilità di **attivare servizi di cooperazione applicativa** per conto di questi ultimi;
3. **razionalizzare i flussi informativi** verso il SIUSS, consentendo che la trasmissione dei dati possa avvenire attraverso i sistemi regionali, in un quadro di interoperabilità condivisa con il sistema centrale;
4. **disciplinare a livello di Conferenza Unificata** le modalità di coordinamento e interoperabilità tra le piattaforme regionali e il sistema ministeriale, in coerenza con i principi di leale collaborazione e sussidiarietà;
5. **rafforzare la capacità programmatoria e valutativa** delle Regioni, consentendo una gestione più efficiente e qualitativamente più omogenea dei dati socio-assistenziali a livello territoriale.

In sintesi, l'emendamento:

consolida la governance multilivello del SIUSS e riconosce formalmente il **ruolo delle Regioni** come soggetti di **mediazione, integrazione e supporto tecnico** nella cooperazione applicativa tra Stato, INPS e enti erogatori dei servizi, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

63. Art. 127 Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità

All'art. 127, quarto comma, le parole:

“Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.”

sono sostituite dalle seguenti:

“Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale, o regionale, o il trasferimento delle risorse all'ente territoriale che procede all'effettiva erogazione del servizio”

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

64. Art. 40 Misure in materia di ammortizzatori sociali

Il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2026, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.”

Relazione

Si propone di sostituire il comma avente ad oggetto gli ammortizzatori sociali in deroga per le aree di crisi industriale complessa con uno avente una formulazione analoga a quella della disposizione di pari oggetto contenuta nella legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 189, legge 207/2024).

Nella formulazione attualmente presente nel DDL mancano:

1. L'espressa previsione della possibilità di utilizzare per il 2026 il trattamento di mobilità in deroga, stante il mancato richiamo alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. È vero che la relazione tecnica al DDL afferma, con riferimento all'articolo 40, comma 2, che sono rifinanziati sia CIGS che mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa ma la formulazione proposta per il comma in questione renderebbe certa anche sotto il profilo dell'interpretazione letterale la possibilità di utilizzare anche nel 2026 la mobilità in deroga.
2. Le modalità di riparto fra le Regioni degli ulteriori 100 milioni stanziati;
3. L'espressa previsione della possibilità di utilizzare per il 2026 anche i residui degli stanziamenti degli anni precedenti.

65. Art. 40, comma 3 bis Sostegno ai processi di transizione industriale e occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa

Dopo il comma 3 dell'articolo 40, inserire il seguente: “3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), dopo il comma 237 bis è inserito il seguente:

“237 ter. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, riguardante un'unità produttiva operante in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'impresa cessionaria che presenti, con riferimento all'azienda o al ramo di essa oggetto di cessione, domanda di integrazione salariale straordinaria per una delle causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 148/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è esonerata, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia della cessione, dalla contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 148/2015. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”.

Relazione

Si propone di prevedere l'esonero dal contributo addizionale di CIGS a favore dell'impresa subentrante che, all'esito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 234/2021, acquisiti un'azienda o un suo ramo, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, riguardante un'unità produttiva operante in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi della vigente normativa nazionale. L'esonero è previsto per la durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia della cessione con riferimento all'utilizzo, da parte del subentrante, della CIGS per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 148/2015; viene prevista l'applicazione dell'esonero anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Qualora la proposta trovasse accoglimento, andrebbe elaborata in collaborazione con i competenti uffici ministeriali una norma finanziaria di copertura.

POLITICHE AGRICOLE

66. Art. 112 bis (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

“Art. 112 bis

(Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), della legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a) della legge 31 luglio 2023, n. 100, assegnate alle Regioni interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, qualora non integralmente utilizzate, restano nella disponibilità delle Regioni cui

sono state attribuite per essere destinate agli interventi individuati nei successivi commi 2 e 3.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al ristoro delle perdite produttive subite dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, situate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 che non sono rientrate nella fattispecie prevista al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
3. Le risorse residue di cui al comma 1 possono essere altresì impiegate, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico a tutela delle imprese agricole, ovvero anche per l'attivazione, da parte delle Regioni interessate, di finanziamenti integrativi a valere su interventi aventi le medesime finalità di cui al presente comma, cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito dello sviluppo rurale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione

Con l'emendamento proposto si inserisce un articolo aggiuntivo per prevedere che le risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), della legge 31 luglio 2023, n. 100, assegnate alle Regioni interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, restino nella disponibilità delle Regioni cui sono state attribuite, per il ristoro delle perdite produttive subite dalle aziende agricole situate nei territori colpiti che non hanno avuto accesso ai precedenti interventi di ristoro sul Fondo mutualistico catastrofale AGRICAT, nonché per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane. Le risorse residue possono altresì essere impiegate per il finanziamento di interventi di prevenzione e gestione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico a tutela delle imprese agricole, nonché per interventi di ripristino della funzionalità aziendale e, inoltre, per l'attivazione da parte delle Regioni interessate di finanziamenti integrativi.

67. Art. 112 ter (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

“Art. 112 ter (Misure a sostegno delle imprese agricole ortofrutticole dell’Emilia-Romagna colpite dalle gelate nel 2023)

1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della Regione Emilia-Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui al comma 3 ulteriori risorse al fine di integrare gli indennizzi già spettanti a valere sul Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1 comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e ss.mm.ii. quando non hanno consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.

2. *Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».*
3. *Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole, a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere sul Fondo mutualistico di cui al comma 1 a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.*
4. *Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del Fondo mutualistico di cui al comma 1 e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.*
5. *Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.*
6. *Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.*
7. *Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato.*

Relazione

Con l'emendamento proposto si inserisce un articolo aggiuntivo per sostenere, con integrazioni finanziarie, le imprese agricole colpite dalle avversità climatiche in Emilia-Romagna (in particolare le colture ortofrutticole interessate dalle gelate che hanno interessato il territorio nel 2023) che, pur avendo ricevuto indennizzi a valere sul Fondo mutualistico catastofale AGRICAT, hanno compensato solo in misura limitata il danno alle produzioni subito. Dal momento che non è possibile intervenire retroattivamente tramite il Fondo mutualistico, si propone di versare alle imprese del settore interessate un aiuto integrativo che adegui gli indennizzi già ricevuti. L'intervento dovrebbe prevedere la corresponsione di aiuti che coprano in misura proporzionale il danno non indennizzato a valere sulle risorse residue disponibili da parte del Masaf, con riferimento al danno accertato e riconosciuto calcolato in base al parametro del valore indice di cui al PGRA 2023. Si ipotizza un fabbisogno di 50 milioni di euro.

68. Articolo XXX (Articolo aggiuntivo)

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica.

“All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), dopo le parole “dalla medesima malattia epidemica.” sono inserite le seguenti: “o per interventi di estirpo e mancato reddito relativi alle stesse superfici a condizione che si proceda al rimpiazzo o reimpianto.”

Osservazioni:

Sui temi di competenza della Commissione Politiche agricole, si rileva la necessità di un maggiore sostegno sul piano finanziario con la previsione di risorse aggiuntive finalizzate a:

- stimolare l'apertura e l'avvio di nuove imprese agroalimentari e start up su innovazione;
- sostenere pacchetti specializzati di gestione integrata (prevenzione, cura, risarcimento danni) per fitopatie o organismi nocivi particolarmente dannosi quale Cimice Asiatica;
- promuovere campagne istituzionali per migliorare la comunicazione al consumatore delle produzioni sostenibili;
- supportare le imprese del comparto ortofrutticolo nel sostegno al reddito, estendendo le agevolazioni contributive per la manodopera con la previsione di uno sgravio contributivo equiparabile a quello applicato in zone a svantaggio competitivo;
- prevedere un sostegno finanziario per i consorzi di difesa finalizzato ad accelerare i tempi di rimborso delle polizze assicurative degli anni pregressi, per far fronte ai forti ritardi accumulati dalla Pubblica Amministrazione;
- allargare alle cooperative di conferimento di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001, il contributo sotto forma di credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto per le imprese della produzione primaria e della pesca all'articolo 96 del DDL bilancio;
- prevedere un aiuto per i caseifici cooperativi che raccolgono il latte presso soci ubicati in zone montane, al fine di sostenere le zone marginali e scoraggiare lo spopolamento delle stesse;
- prevedere misure compensative per allevamenti suinicoli e per l'intera filiera della produzione della carne suina per far fronte ai danni ed alle restrizioni sanitarie da PSA, con incremento dei fondi destinati agli indennizzi per danni indiretti e prevedendo una moratoria generalizzata degli indebitamenti agli allevamenti colpiti da restrizioni;
- incrementare le risorse per sostenere interventi per la mitigazione degli effetti delle crisi causate da malattie animali e vegetali, al fine di contenere i danni diretti ed indiretti su coltivazioni ed allevamenti;
- Ampliare e incrementare il fondo di gestione delle crisi del settore;
- integrare le risorse del Fondo mutualistico AGRICAT per indennizzare le imprese agricole colpite dalla alluvione nel 2023 (si ipotizza un fabbisogno di 50 milioni di euro). Le imprese agricole colpite dalle avversità climatiche in Emilia-Romagna, in particolare le produzioni vegetali interessate dalla alluvione del 2023, hanno ricevuto indennizzi solo per una quota minima della misura massima riconosciuta. Si rende quindi necessaria la previsione di uno stanziamento aggiuntivo per compensare i mancati indennizzi, sino a concorrenza dei valori indice e della disponibilità, ripartendo le risorse disponibili in maniera lineare e garantendo la parità di trattamento tra i beneficiari.

PROTEZIONE CIVILE

69. Art 112 comma 5 “Esigenze connesse alla ricostruzione”

All'art 112, quinto comma, dopo le parole “*con l'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*” inserire le seguenti “*ed agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1 del*

decreto-legge 12 maggio 2014, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, ”.

70. Art 112 comma 6 “Esigenze connesse alla ricostruzione”

All’art 112, sesto comma, dopo le parole “*già Commissario delegato per il periodo dell’emergenza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*” inserire le seguenti “*e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, ”.*

71. Art 112 comma 8 “Esigenze connesse alla ricostruzione”

All’art 112, ottavo comma, dopo le parole “*già facenti capo al Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*” inserire le seguenti “*e di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, ”.*

72. Art 112 comma 9 “Esigenze connesse alla ricostruzione”

All’art 112, nono comma, dopo le parole “*di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*” inserire le seguenti “*e di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, ”.*

Relazione

In vigore dello stato di emergenza (che scade il 31/12/2025), il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è anche Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 e gestisce la medesima contabilità speciale al fine di operare in modo coordinato sui medesimi territori. L’emendamento, che non ha nessun tipo di impatto economico, tende a precisare la doppia natura del Commissario delegato, diversamente non sarebbe possibile, come previsto dall’attuale comma 8, che il Commissario straordinario si intesti una contabilità speciale su cui sono allocate risorse sia per le finalità del DL 74/2012 sia per le finalità del DL 74/2014 senza citare quest’ultimo. Senza portare entrambe le norme (DL 74/2012 e DL 74/2014) nel nuovo regime giuridico introdotto dall’art. 112 commi 5, 6, 7, 8 e 9, sarebbe da riscrivere il comma 8 perché non potrebbe essere attuato e si creerebbe, alla scadenza dello stato di emergenza, un vuoto normativo rispetto alle norme non richiamate esplicitamente del DL 74/2014.

PROPOSTE EMENDATIVE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

73. Art. 30 Misure in materia di accisa sui carburanti

Articolo 30, comma 1

Alla lettera e), nuovo comma 6, dopo le parole “sono destinate” sono inserite le seguenti “, al netto della quota di spettanza delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano,”.

Relazione

L'emendamento è volto a rendere coerente il contenuto del nuovo comma 6 dell'articolo 3 del d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, con quanto previsto all'articolo 75-bis, comma 3-bis dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, mediante l'introduzione di una formulazione di salvaguardia delle entrate spettanti alle province autonome.

74. Art. 63 Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

All'articolo 63, comma 4, le parole “a carico delle Regioni e province autonome” sono sostituite dalle seguenti “a carico delle Regioni”.

Relazione

Le Province autonome non accedono ai finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, come previsto dalla legge n. 724 del 1994, art. 34.

75. Art.68 Farmacia di servizi

All'articolo 68, comma 4, le parole “e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.

Relazione

Le Province autonome non accedono ai finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, come previsto dalla legge n. 724 del 1994, art. 34.

76. Art.69 Indennità del personale del servizio sanitario nazionale

All'articolo 69, comma 5, le parole “e le province autonome di Trento e di Bolzano” e le parole “e provincia autonoma” sono soppresse.

Conseguentemente,
sopprimere le corrispondenti righe dell'allegato III.

Relazione

Le Province autonome non accedono ai finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, come previsto dalla legge n. 724 del 1994, art. 34. Conseguentemente alle stesse non sono applicabili i limiti di spesa previsti dalla normativa statale, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia

77. Art.70 Assunzione di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale

All'articolo 70, comma 1, le parole “e provincia autonoma” sono soppresse.

Relazione

Le Province autonome non accedono ai finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, come previsto dalla legge n. 724 del 1994, art. 34. Conseguentemente alle stesse non sono applicabili i limiti di spesa previsti dalla normativa statale, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia.

78. Art. 73 Ripartizione del Fondo farmaci innovativi

Il comma 2 dell'articolo 73 è soppresso.

Relazione

Il comma va soppresso in quanto il riferimento all'articolo 104 dello Statuto è errato. Tale articolo consente infatti la modifica, mediante accordo tra lo Stato e le Province autonome, dell'ordinamento finanziario delle stesse, come disciplinato dal Titolo VI dello Statuto speciale di cui al D.P.R. 670/1972.

79. Art. 82 Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Il comma 3 dell'articolo 82 è soppresso.

Relazione

Il comma 3 va soppresso in quanto il riferimento all'articolo 104 dello Statuto è errato. Tale articolo consente infatti la modifica, mediante accordo tra lo Stato e le Province autonome, dell'ordinamento finanziario delle stesse, come disciplinato dal Titolo VI dello Statuto speciale di cui al D.P.R. 670/1972

80. Articolo 134 bis Clausola di salvaguardia

Dopo l'articolo 134, inserire il seguente: "Art. 134- bis (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

Relazione

Si propone la rituale clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA REGIONE UMBRIA

81. Proposta di emendamento

1. Dopo il comma 992 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è inserito il seguente:

"992 bis. I comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, hanno sostenuto

maggiori costi per l'ultimazione degli interventi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possono richiedere alla Regione, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali, che tali maggiori costi, per lavori e spese tecniche direttamente connesse agli stessi, siano ammessi a contributo aggiuntivo. Tale contributo aggiuntivo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.

Relazione

Questa proposta di emendamento si pone come “**eccezione**” alla norma di carattere generale posta dal comma 992 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018, prevedendo che i piccolissimi comuni fino a 1500 abitanti che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del d.l. 6/1998, hanno sostenuto maggiori costi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possano richiedere, che tali costi siano ammessi a contributo aggiuntivo. La finalità della norma è far sì che i piccolissimi comuni che rientrano in questa fattispecie, e che magari per carenze organizzative o finanziarie hanno grosse difficoltà a recuperare i maggiori costi conseguenti al contenzioso giudiziario che li ha visti parte in causa, (*contenziosi legati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione, spesso resi necessari dall'urgenza di procedere in sostituzione di soggetti inadempienti e ormai definiti con sentenza passata in giudicato*), non debbano subire un danno economico difficilmente sostenibile per le casse comunali.

Il riconoscimento di questo contributo aggiuntivo **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, in quanto tale contributo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto; fondi questi, nella piena disponibilità della Regione che con il presente emendamento intende utilizzare per chiudere definitivamente le pratiche di ricostruzione post sisma 1997 ancora in sospeso a causa di contenziosi legali e permettere quindi il rientro nelle abitazioni degli aventi diritto, il tutto previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali a cui compete l'attività di verifica e controllo.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, in base alle disposizioni di cui al d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, le risorse destinate dallo Stato alla ricostruzione post sisma 1997 sono gestite per la Regione Umbria tramite la contabilità speciale 1386 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e intestata al Presidente della Regione - Funzionario delegato della Protezione Civile, il quale, si avvale per l'esecuzione delle attività tecnico - amministrative delle competenti strutture regionali.

Con riferimento all'attuazione della presente proposta di emendamento nella realtà regionale umbra si evidenzia quanto segue:

Il comma 1 dell'art. 8 della **LR Umbria n. 30/1998** “*Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive*” istituisce un fondo speciale (**cd fondo di rotazione**) a favore dei Comuni per far fronte ai maggiori costi di progettazione e realizzazione degli interventi non coperti dal contributo per la ricostruzione **nonché alle spese connesse all'esercizio dei poteri sostitutivi**.

Questo fondo è erogato dalla Giunta regionale su istanza documentata dei comuni ed è **alimentato dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto**, in quanto l'art. 25 c. 1, della **LR Umbria n. 30/1998** recita:

“1. Al finanziamento del fondo di cui all'art. 8, si provvede mediante l'accantonamento del tre per cento dei fondi destinati agli interventi dell'art. 3 del decreto legge n. 6/98 sulla base delle disponibilità stabilite dal programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2.”.

La sostituzione da parte dei Comuni è possibile, infatti, per i soli interventi da realizzare nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'art. 3 del d.l. 6/1998.

Presupposto per l'attivazione degli interventi sostitutivi è il mancato adempimento, nei termini stabiliti, di alcuni obblighi che le disposizioni normative pongono in capo ai soggetti beneficiari del contributo, quali la costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio, la presentazione al Comune della documentazione progettuale o dell'eventuale integrazione della stessa, l'inizio dei lavori e il loro completamento.

L'esercizio dei poteri sostitutivi può avvenire solo se il Comune accerta la sussistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento. Qualora non venga accertato dal Comune tale l'interesse, è consentito ai proprietari di manifestare il proprio intendimento a realizzare l'intervento, attraverso una dichiarazione da inoltrare al Comune entro un termine stabilito. Tale facoltà è riconosciuta ai soli proprietari delle unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad abitazione principale o ad attività produttiva e nel solo caso in cui l'intervento di ripristino sia finalizzato a consentire il rientro dei nuclei familiari ivi residenti o la ripresa delle attività produttive.

Le somme erogate dalla Regione a valere sul suddetto fondo speciale, devono essere restituite dal Comune dopo l'attuazione dell'intervento sostitutivo come previsto al comma 3 dell'art. 8 della LR n. 30/98, **che provvede al loro recupero**, anche rateizzato, **nei confronti dei proprietari sostituiti** ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 8.

I Comuni (**Avigliano Umbro, Deruta, Cerreto di Spoleto, Foligno e Sellano**) che hanno attinto al Fondo di che trattasi, non hanno segnalato contenziosi e sono stati invitati dalla Regione alla restituzione, per un importo complessivo di circa € 1,7 mln €, rendendo inapplicabile l'art. 1, comma 992 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Anche il **Comune di Valtopina** nell'esercizio dei poteri sostitutivi ha attinto al suddetto Fondo (al fine di portare a conclusione l'intervento di ricostruzione del PIR di Giove, il Comune di Valtopina, infatti, preso atto della inattività del Consorzio e della situazione di stallo dei lavori di ricostruzione ed accertata la sussistenza dell'interesse pubblico alla ricostruzione, con DGC n. 39 del 02/05/2006 ha attivato i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 8 della LR n. 30/98 per le UMI n. 1 e 2.).

Nello specifico:

in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della LR n. 30/98 e della DGR n. 268/2007, nel corso degli anni la Regione Umbria **ha messo a disposizione del Comune di Valtopina risorse finanziarie pari ad euro 2.838.907,50**, oltre al contributo sisma 97 **rideterminato a conclusione dei lavori di euro 3.194.056,12**, per consentire la conclusione dei lavori di ricostruzione e la riconsegna degli immobili a rispettivi proprietari:

Situazione contributo sisma 97 (Fondi Statali) – in euro

UMI	Edifici	Contributo concesso dal Comune	Contributo concesso a fine lavori dal Comune	Erogato dal Comune	Erogato dalla Regione
UMI 1/A	70001	1.064.171,55	1.063.092,44	1.063.092,44	
UMI 1/B	70004	150.696,96	150.696,96	150.696,96	
UMI 1/C	70005*	68.651,61	68.651,61	68.651,61	
UMI 2	70002	1.851.561,06	1.850.187,53	1.850.187,53	
UMI 6	70003	61.427,58	61.427,58	61.427,58	
Totali		3.196.508,76	3.194.056,12	3.194.056,12	3.194.056,12

Situazione risorse in euro erogate dalla Regione a valere sul fondo speciale di rotazione

Fasi della sostituzione	Descrizione	Importo autorizzato dalla Regione	DD regione	Erogato dalla Regione
1° fase	Attivazione dell'intervento sostitutivo – 2006	1.283.056,63	n. 1375 del 17/02/2009	100%
		10.993,39	n. 3041 del 11/05/2015	
		64.125,39	n. 8604 del 23/08/2018	100%
Totale 1° fase		1.358.175,41		
2° fase	Esecuzione di indagini geognostiche e diagnostiche da realizzare in esito alle verifiche eseguite dal Servizio Controllo costruzioni e protezione civile della Provincia di Perugia su incarico dell'Autorità giudiziaria, finalizzate alla redazione di un nuovo progetto di adeguamento delle difformità rilevate e di completamento dell'intervento – 2013-2014	92.111,85	n. 2770 del 03/05/2013 n. 5228 del 16/07/2013 n. 2028 del 14/03/2014 n. 6227 del 31/07/2014	100%
3° fase	Completamento dell'intervento di ricostruzione sulla base del nuovo progetto – 2015-2020	1.208.245,06	n. 3041 del 11/05/2015	100%
		112.410,25	n. 4643 del 12/05/2017	
		44.611,14	n. 7795 del 24/07/2018	100%
		9.217,45	n. 4942 del 15/06/2020	100%
Totale 3° fase		1.374.483,90		
Spese di collaudo		14.136,34	n.9018 del 02/12/2015	100%
Totale autorizzato sul fondo speciale		2.838.907,50		2.838.907,50

Il Comune di Valtopina è l'unico comune che ha segnalato l'esistenza di un contenzioso giudiziario (causa civile N. R.G. 3390/2012 presso il Tribunale di Perugia, promossa dal Comune di Valtopina contro progettista ed impresa esecutrice dei lavori relativi alla prima fase dell'intervento sostitutivo)

Il Comune, a seguito della **sentenza del Tribunale di Perugia – II Sezione Civile n. 48 del 11/01/2022**, è stato condannato al pagamento di circa 1 milione di euro e nel giugno 2023 al fine di evitare il dissesto finanziario, ha approvato le proposte di accordo di transazione con i soggetti creditori in esito alla suddetta sentenza, **pertanto il contenzioso è chiuso definitivamente con sentenza passata in giudicato.**

A seguito della richiamata sentenza del Tribunale di Perugia e del successivo accordo transattivo concluso, il Comune di Valtopina ha rideterminato le somme, che ogni proprietario degli immobili oggetto di intervento è chiamato a restituire al Comune quale quota di accollo di propria competenza eccedente il contributo, **che il Comune ha anticipato attingendo al fondo di rotazione e che il Comune deve restituire alla Regione a reintegro del fondo medesimo.**

A fronte pertanto **dell'importo totale di euro 2.838.907,50** (erogato al comune di Valtopina a valere sul fondo speciale di rotazione) **oggetto di restituzione alla Regione a reintegro del fondo**

di rotazione utilizzato, ad oggi il Comune ha già posto a carico dei proprietari la somma totale di euro 1.619.107,96 di cui già recuperata per circa euro 400.000,00.

Risulta alla Regione che diversi proprietari degli immobili abbiano formalmente contestato le richieste per complessivi € 1.619.107,96 in quanto tale importo, sommato agli accolti già sostenuti, comporterebbe per il privato un esborso economico che supera il valore di mercato dell'immobile.

Per quanto sopra esposto, in caso di accoglimento dell'emendamento, il massimo valore economico a cui dovrebbe far fronte la Regione ammonterebbe a:

- € 1.219.799,54 = 2.838.907,50-1.619.107,96 nel caso della restituzione delle somme che il Comune ha già richiesto ai privati.

La presente proposta di emendamento ha **un'ulteriore finalità**, che è quella di favorire la conclusione del processo di ricostruzione post-sisma degli edifici privati danneggiati dal terremoto del 1997 che ha colpito l'Umbria, a distanza di ben 28 anni dall'evento calamitoso.

Tale norma infatti andrebbe ad aggiungersi a **completamento** delle ultime norme approvate dalla regione Umbria con la Legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 *“Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.”*

Questa legge introduce modalità e tempistiche più snelle per consentire alle amministrazioni comunali e regionali di definire le pratiche amministrative ancora aperte, concludendo così il lungo e complesso processo di ricostruzione post-sisma degli edifici privati danneggiati dal terremoto del 1997 che ha colpito l'Umbria.

La LR 8/2024 si pone infatti, l'obiettivo di accelerare le ultime fasi della ricostruzione, andando a integrare e migliorare le procedure previste dalla precedente disciplina regionale in materia. Le disposizioni approvate, infatti, hanno introdotto modifiche nelle procedure e nei termini previsti dalle norme regionali vigenti al fine di agevolare e accelerare la chiusura delle pratiche ancora non concluse, relative ad interventi comunque già previsti nel Programma finanziario degli interventi di ricostruzione post sisma 1997.

In questo modo, la Regione Umbria mira a fornire agli enti locali gli strumenti necessari per chiudere definitivamente gli ultimi interventi finanziati e le relative pratiche amministrative, ponendo così fine a un percorso di ricostruzione post-sisma durato oltre un ventennio.

Neutralità finanziaria della proposta di emendamento:

In ordine agli aspetti di carattere finanziario si ritiene utile ribadire che **l'emendamento proposto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tale contributo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali a cui compete l'attività di verifica e controllo, restano pertanto invariate le risorse finanziarie impegnate in Contabilità Speciale a copertura del fabbisogno totale derivante dalle concessioni contributive rilasciate dai Comuni.**

Roma, 27 novembre 2025.